Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 6 agosto 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1969.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Donada.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 10 giugno 1969 col quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Donada (Rovigo) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente nella persona del direttore di sezione dott. Giuseppe Maggiore;

Considerato che, per motivi di servizio, si rende necessario destinare il predetto funzionario ad altro incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla di lui sostituzione quale commissario al suddetto comune;

Visto l'art. 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Federico De Marinis è nominato commissario straordinario del comune di Donada, in sostituzione del dott. Giuseppe Maggiore, con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1969

SARAGAT

RESTIVO

(7033)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1969.

Programmi e orari di insegnamento e prove di esame nei licei classici e scientifici e negli istituti magistrali con insegnamento in lingua tedesca.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 528, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Nei licei classici, nei licei scientifici e negli istituti magistrali statali con insegnamento in lingua tedesca si applicano gli orari di insegnamento stabiliti nelle tabelle *B*, *C* e *D* annesse al decreto ministeriale 1° dicembre 1952 e successive modificazioni, con l'aggiunta, in ciascuna tabella, della materia « lingua e lettere tedesche » comportante un orario di insegnamento pari, per ciascuna classe, a quello previsto per la materia « lingua e lettere italiane ».

L'insegnamento della lingua straniera è facoltativo ed è impartito a norma dell'art. 62 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965.

Art. 2.

Nelle scuole di cui al precedente articolo i programmi di insegnamento relativi alla materia « lingua e lettere tedesche » sono stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto (allegato *A*). Per le restanti materie valgono i programmi vigenti nelle altre scuole del territorio nazionale: limitatamente ai programmi relativi alla storia, alla geografia e alla storia dell'arte sono stabilite integrazioni secondo il testo allegato al presente decreto (allegato *B*).

Art. 3.

Nelle scuole di cui al precedente art. 1, gli esami di promozione, idoneità, maturità ed abilitazione si svolgono secondo i programmi vigenti, integrati, quanto alla materia « lingua e lettere tedesche » dai programmi stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto (allegato *C*).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1969

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1969
Registro n. 34 Pubblica istruzione, foglio n. 12

ALLEGATO *A*

Programmi di insegnamento relativi alla materia « Lingue e lettere tedesche »

L'insegnamento della lingua e della letteratura tedesca dovrà perseguire le seguenti mete:

sviluppare la conoscenza della lingua nei suoi aspetti lessicali, strutturali e stilistici;

condurre il giovane attraverso la lettura diretta dei testi, all'esercizio del gusto e alla comprensione degli elementi essenziali della cultura letteraria.

Lo studio della letteratura si concentrerà su quegli autori eminenti che possono essere considerati come l'espressione più alta del mondo spirituale e testimonianza di valori perenni.

Pertanto, anche nell'insegnamento strettamente linguistico della lingua tedesca nelle scuole secondarie superiori, scopo essenziale è quello di perfezionare lo strumento grammaticale, elevandolo, per quanto possibile, al grado di una — sia pure modesta — capacità stilistica.

Ciò vuol dire che il giovane dovrà essere avviato non soltanto a una corretta espressione secondo i bisogni della sola pratica, ma anche alla ricerca di un certo decoro della forma e, in secondo luogo, dovrà esercitarsi a gustare, negli autori letti, i pregi più propriamente stilistici ed estetici.

Di qui la necessità di letture dei testi, assidue, sistematiche e approfondite, sorrette dal possesso degli elementi di cultura che sono alla base delle opere lette e che vi si esprimono.

Valgono per la lingua o letteratura tedesca le considerazioni fatte nel programma d'italiano quanto all'esercizio dell'iniziativa individuale degli allievi e allo sviluppo da dare all'interesse per gli orientamenti caratteristici della letteratura contemporanea.

Finalità ultima dello studio di questa materia è quella di consentire la penetrazione del discente nella civiltà — e in ogni aspetto di essa — che si è espressa in lingua tedesca.

D'altro canto, per la situazione affatto particolare delle scuole alloglotte ed in considerazione del fatto che la letteratura tedesca è ricca di opere letterarie che hanno per oggetto l'Italia, sarà opportuno comprendere fra le letture passi scelti da tali opere.

Per quanto concerne l'istituto magistrale si terrà infine presente l'opportunità di far eseguire, nel corso delle esercitazioni didattiche, la correzione dei compiti in lingua tedesca per una più sicura o approfondita conoscenza di questa lingua da parte del futuro maestro.

Liceo classico e scientifico

Tutte le classi. — L'approfondimento dello studio della lingua tedesca nei suoi aspetti lessicali e grammaticali conterrà anche brevi nozioni sulla storia della lingua, particolarmente letteraria.

Classi I - II (IV e V ginnasio: I e II scientifico). — Si leggeranno e commenteranno opere particolarmente significative e adatte di scrittori dei nostri giorni. Oltre a questa letteratura dei nostri giorni dovranno essere prese in considerazione (in saggi integrali o parziali) opere di carattere narrativo, drammatico, lirico, memorialistico, diaristico, appartenenti ai più notevoli autori tedeschi, compresi fra gli ultimi decenni del settecento e i primi due del novecento. La lettura e il commento dei testi saranno accompagnati dall'esposizione di elementari nozioni letterarie e di storia della cultura relativa agli indirizzi e alle correnti in cui le opere sono maturate.

Classe III (I liceo classico: III liceo scientifico). — Incomincerà da questa classe uno studio più sistematico della letteratura tedesca. Si leggeranno e si commenteranno, nei loro valori artistici, storici e culturali, saggi integrali o parziali delle opere veramente rappresentative della letteratura del periodo che va dalle origini al classicismo, inquadrati da una illustrazione storica degli indirizzi che si sono succeduti nel periodo stesso.

I testi medioevali saranno presentati in buona traduzione moderna, senza escludere la parziale lettura nel testo originale

Classe IV (II liceo classico: IV liceo scientifico). — L'esposizione dei lineamenti letterari e la scelta delle opere da leggersi integralmente o parzialmente si riferiranno al periodo che va dal classicismo al terzo decennio dell'ottocento, intendendovi compreso il romanticismo.

Classe V (III liceo classico: V liceo scientifico). — L'esposizione della storia letteraria e le opere degli autori da prescegliersi riguarderanno il periodo che va dalla « Giovane Germania » agli indirizzi più recenti.

Istituto magistrale

Il programma sarà nelle due prime classi essenzialmente identico a quello delle due prime classi dei licei; per le due ultime classi, sarà opportunamente ridotto ed adattato quello svolto nelle tre ultime classi. Nella scelta delle opere verrà dato particolare rilievo a quello degli autori che hanno maggiormente sentito il problema educativo e l'hanno liberamente configurato in un'opera letteraria.

Non sarà trascurata la lettura integrale o parziale di qualche opera appartenente alla letteratura per l'infanzia.

Il Ministro: SULLO

ALLEGATO *B*

Programma di insegnamento relativo alle materie: « Storia », « Geografia », « Storia dell'arte »

STORIA

Liceo classico, liceo scientifico e istituto magistrale

Il programma di storia sarà sostanzialmente identico a quello vigente nelle scuole in lingua italiana. Sarà dato opportuno rilievo agli avvenimenti che interessano la storia del popolo tedesco ed ai loro positivi rapporti con la storia e la cultura italiana durante i vari secoli. Si prescinderà però dalle nozioni riferite all'ambiente locale e ci si rivolgerà soprattutto allo studio approfondito di quei fatti e di quei personaggi che hanno maggiormente contribuito allo sviluppo culturale, politico, sociale ed economico dell'umanità.

Si darà pertanto rilievo, più che alle vicende militari e diplomatiche, a quegli avvenimenti che rappresentano le tappe principali del progresso umano.

Nella storia del popolo tedesco si insisterà sulle istituzioni, idee e indirizzi che hanno avuto un valore universale, pur inquadrandolo nello svolgimento storico ad esso specifico.

Nella sostanziale identità coi programmi vigenti nelle scuole in lingua italiana, potranno essere sviluppati certi argomenti che qui si indicano a titolo di esemplificazione:

1) origine delle popolazioni germaniche e loro rapporti col mondo romano, con opportune notizie sulle più interessanti vestigie romane nei paesi tedeschi;

2) dati particolari sulle origini e i primi secoli della monarchia absburgica;

3) formazione dell'impero tedesco nel secolo XIX.

Nessuna variazione verrà apportata al programma di educazione fisica.

GEOGRAFIA

Liceo classico, liceo scientifico e istituto magistrale

Il programma sarà sostanzialmente identico a quello vigente nelle corrispondenti scuole in lingua italiana.

Anche per questo insegnamento si dovranno prevedere le opportune integrazioni; perciò i fatti e i fenomeni geografici e gli aspetti della geografia economica riguardanti l'Italia verranno integrati con lo studio dei fattori e dei fenomeni geografici relativi agli altri paesi europei ed extraeuropei, particolarmente a quelli confinanti con l'Italia e con essa in maggior relazione.

Sarà particolarmente cura dell'insegnante di geografia fare rilevare, attraverso questo insegnamento, l'interdipendenza dei fatti storici ed economici con quelli geografici, ed avvalersi di tutti i sussidi didattici atti a perfezionare la rappresentazione dell'ambiente naturale studiato e dei suoi rapporti con il resto dell'Italia.

STORIA DELL'ARTE

Liceo classico

Anche per tale disciplina la integrazione dovrà riferirsi ai fenomeni artistici di maggior rilievo riguardanti il popolo tedesco.

Lo studio di tali fenomeni e delle correnti d'arte e di pensiero che li hanno prodotti, dovrà essere condotto parallelamente allo studio dei fenomeni artistici italiani coevi, al fine di offrire agli alunni in una visione più ampia - ma unitaria - dei problemi attinenti alla storia dell'arte, una superiore sintesi di valori di civiltà e di progresso.

Il Ministro: SULLO

ALLEGATO *C*

Programmi d'esame relativi alla materia « Lingue e lettere tedesche »

Esami di promozione, idoneità
Liceo classico, liceo scientifico, istituto magistrale

Gli esami comprenderanno una prova scritta ed una prova orale e verteranno sul programma di insegnamento dell'ultimo anno e sulle linee fondamentali di quello degli anni precedenti, senza peraltro esigere, per gli anni precedenti, la preparazione completa su parti singole dei rispettivi programmi.

Per i candidati esterni le prove verteranno anche sulla materia delle classi dalle quali essi non abbiano conseguito la promozione, entro i limiti, tuttavia, in cui lo svolgimento dei programmi ha avuto effettivamente luogo nella scuola presso la quale i detti candidati sostengono gli esami.

Esami di maturità classica e scientifica - Esami di abilitazione magistrale

Prova scritta - Svolgimento di un tema scelto dal candidato fra i tre che gli saranno proposti, dei quali uno riguarderà un argomento di letteratura tedesca, un secondo inviterà il candidato a rievocare o valutare un periodo o un grande avvenimento o una figura della storia civile (politica, artistica, filosofica, etc.) e un terzo sottoporrà all'interpretazione del candidato un passo di autore notevole della letteratura tedesca (durata della prova: sei ore).

Prova orale - Il colloquio verterà sui programmi dell'ultimo anno e sui riferimenti agli anni precedenti fissati in conformità ai criteri in vigore per la scuola in lingua italiana; la prova dovrà saggiare, inoltre, in qual misura il candidato sia penetrato con la sua sensibilità nel mondo spirituale della letteratura tedesca.

Il Ministro: SULLO

(7120)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 405 del 26 giugno 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Perugia ha chiesto la classificazione tra le provinciali del tronco di strada comunale detto « del Castelluccio » con inizio dalla strada provinciale Nursina (Norcia-Forca Canepina) e termine al confine della provincia di Macerata;

Visto il voto n. 460 dell'11 marzo 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere che la suddetta strada possa essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto, pertanto, che detta strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada detta « del Castelluccio » è classificata provinciale, con uno sviluppo di km. 12+825 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

(7168)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1969.

Approvazione dello statuto della Sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decretano:

E' approvato lo statuto della Sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro, con sede a Roma, in conformità del testo allegato, composto di ventiquattro articoli, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1969

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
NATALI

Statuto della Sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro

Costituzione - Scopi - Fondo di dotazione

Art. 1.

Presso la Banca nazionale del lavoro è istituita a termine dell'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, una sezione autonoma per il credito teatrale.

Essa ha personalità giuridica e gestioni distinte da quelle della Banca nazionale del lavoro ed è retta dalle vigenti disposizioni di legge, di regolamento e dalle norme del presente statuto.

Art. 2.

La sezione ha lo scopo di esercitare il credito per promuovere e potenziare le iniziative del settore teatrale e musicale, fatta eccezione per quelle promosse dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni assimilate, anche sotto forma di anticipazioni sulle sovvenzioni e contributi statali assegnati per manifestazioni di prosa, liriche e musicali da effettuare in Italia e all'estero.

La durata dei finanziamenti non potrà essere inferiore ad un anno, salvo la facoltà di rimborso anticipato.

La sezione, per investimenti temporanei delle proprie disponibilità, può acquistare titoli, obbligazioni e valori in base all'elenco da approvarsi dal comitato esecutivo.

Art. 3.

Il fondo di dotazione della sezione è di L. 800.000.000, di cui L. 700.000.000 apportati dallo Stato e L. 100.000.000 apportati dalla Banca nazionale del lavoro.

Il fondo di dotazione può essere aumentato con ulteriori conferimenti sia da parte dello Stato e della Banca nazionale del lavoro, sia da parte di nuovi partecipanti.

Ogni nuovo conferimento non può essere d'importo inferiore a L. 20 milioni e l'assunzione di nuove quote deve essere deliberata dal consiglio di amministrazione ed approvata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

L'importo dei nuovi conferimenti dovrà essere versato nei termini e con le modalità che saranno stabilite dal consiglio di amministrazione.

Le quote non potranno essere trasferite senza l'approvazione del consiglio di amministrazione della sezione e del Ministero del tesoro.

Art. 4.

La sezione provvede all'esercizio della propria attività, nelle forme tecniche più appropriate:

1) con il proprio patrimonio, formato dal fondo di dotazione, dal fondo di riserva statutario e da eventuali altre riserve e fondi di accantonamento non aventi specifica destinazione;

2) con i fondi previsti da leggi e da provvedimenti particolari;

3) con il risconto del proprio portafoglio e con ogni altra operazione passiva, esclusa la raccolta di depositi tra il pubblico.

Art. 5.

La sezione può concorrere alle aste in caso di espropriazione forzata o procedere all'acquisto di immobili e assumere tutte quelle iniziative ritenute utili per il recupero dei propri crediti.

La sezione deve però provvedere all'alienazione dei beni pervenutile in virtù del comma precedente appena possibile e, comunque, entro un biennio, salvo proroga dell'organo di vigilanza sulle aziende di credito.

Amministrazione

Art. 6.

Sono organi della sezione:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato esecutivo;

d) il direttore.

Art. 7.

Il presidente della Banca nazionale del lavoro è presidente della sezione.

La rappresentanza legale della sezione spetta al presidente che, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito a tutti gli effetti dal vice presidente della sezione. Di fronte ai terzi, la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del presidente.

La rappresentanza legale della sezione, in tutti i giudizi attivi e passivi, in qualsiasi sede giurisdizionale od amministrativa spetta al presidente, al vice presidente, nell'ipotesi di cui al comma precedente e al direttore della sezione od a chi lo sostituisce a norma del successivo art. 18.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente e dal direttore della sezione, membri di diritto;

b) da due funzionari del Ministero del tesoro, in sua rappresentanza;

c) da due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, in sua rappresentanza;

d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sua rappresentanza;

e) da un consigliere designato dalla Banca nazionale del lavoro;

f) da 4 esperti scelti dal Ministero del turismo e dello spettacolo nelle categorie imprenditoriali e del lavoro;

g) da un rappresentante per ciascuno dei partecipanti che non siano già rappresentati in seno al consiglio di amministrazione, la cui quota di partecipazione al fondo di dotazione della sezione non sia inferiore a L. 250.000.000.

I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, di concerto con quello del turismo e dello spettacolo.

Art. 9.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi, compreso quello nel quale sono nominati, e possono essere riconfermati.

Essi continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio con il quale viene a scadere il termine del loro mandato e, comunque, fino a quando entrano in carica i loro successori.

Quando nel corso del triennio si verifichi una vacanza nei componenti del consiglio, il presidente ne provoca la sostituzione con le modalità di cui al precedente art. 8. Il nuovo consigliere cesserà dalla carica insieme con gli altri alla fine del triennio.

Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta un compenso annuo e una medaglia di presenza per le riunioni a cui partecipano nella misura da stabilirsi con le modalità di cui al successivo art. 12.

Art. 10.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre, su invito del presidente. La convocazione viene fatta mediante lettera raccomandata da inviare a tutti i componenti del consiglio e ai sindaci al loro domicilio, almeno cinque giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta anche telegraficamente purchè almeno un giorno prima della riunione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del consiglio. Le deliberazioni devono ottenere la maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede, e nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Art. 11.

Il consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per tutto ciò che riguarda l'amministrazione della sezione.

Spetta in particolare al consiglio:

1) proporre le eventuali modificazioni dello statuto della sezione;

2) deliberare sui nuovi conferimenti in aumento del fondo di dotazione della sezione e sul trasferimento delle quote sottoscritte dai partecipanti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3;

3) nominare nel suo seno il vice presidente della sezione ed un membro del comitato esecutivo;

4) approvare, su proposta del direttore, le modalità e le norme che debbono disciplinare le operazioni creditizie;

5) stabilire i limiti di competenza del direttore e di altri dirigenti della sezione per le operazioni attive;

6) deliberare sulle operazioni attive eccedenti i limiti conferiti al comitato esecutivo;

7) deliberare sul bilancio e sulla ripartizione degli utili a norma dell'art. 20 dello statuto;

8) autorizzare cessioni di crediti e transazioni e le relative modalità, deliberare le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia — in qualunque forma acquisita alla sezione o ad essa concessa — nonchè le surrogazioni a favore di terzi, per operazioni di importo unitario eccedente la competenza del comitato esecutivo, quando il credito della sezione non sia ancora estinto;

9) deliberare la eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili eccedenti la competenza del comitato esecutivo;

10) nominare i rappresentanti della sezione presso altri enti e altre istituzioni;

11) proporre la misura del compenso per i membri del consiglio di amministrazione e per i sindaci, nonchè la misura delle medaglie di presenza a termine dell'art. 12.

Art. 12.

L'importo del compenso da corrispondere ai consiglieri ed ai sindaci nonchè la misura delle medaglie di presenza per le riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, sono determinati, su proposta del consiglio di amministrazione, con provvedimento del Ministro per il tesoro.

Art. 13.

I componenti del consiglio di amministrazione non partecipano alle deliberazioni su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati o che riguardi enti dei quali siano amministratori.

Gli intervenuti alle adunanze possono sempre far prendere atto nel verbale delle ragioni del loro voto.

Art. 14.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal direttore della sezione, da uno dei consiglieri di amministrazione rappresentanti il Ministero del tesoro, da uno dei consiglieri di amministrazione rappresentanti il Ministero del turismo e dello spettacolo e da un consigliere di amministrazione nominato a norma dell'art. 11, n. 3).

Quest'ultimo dura in carica un anno ed è rieleggibile. Quando nel corso dell'anno si renda necessario sostituire detto componente del comitato esecutivo, il consiglio di amministrazione nomina un nuovo membro, che resterà in carica solo sino alla fine dell'anno stesso, salvo rielezione.

Il comitato viene convocato con le stesse modalità previste per il consiglio di amministrazione dal precedente art. 10. Per la validità delle sue adunanze occorre l'intervento di almeno tre membri.

Le deliberazioni debbono ottenere la maggioranza dei voti dei membri presenti. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale quello di chi presiede, e nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Ai membri del comitato si applica la disposizione di cui all'art. 13.

Art. 15.

Spetta al comitato esecutivo:

1) determinare i criteri formativi del bilancio annuale e successivamente procedere all'esame dello schema di bilancio predisposto dal direttore, da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;

2) deliberare, con i poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 11, n. 5), sulle operazioni attive che eccedano i limiti di competenza del direttore e di altri dirigenti della sezione;

3) esprimere il parere sugli argomenti da sottoporre alle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

4) determinare l'elenco dei titoli e valori ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2;

5) autorizzare, ai sensi dell'art. 5, il concorso alle aste, l'acquisto di immobili e l'assunzione di tutte le iniziative ritenute utili per il recupero dei propri crediti;

6) autorizzare cessioni di crediti e transazioni e relative modalità, deliberare le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia in qualunque forma acquisita o concessa, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, per operazioni di importo unitario non superiore a lire 25.000.000 quando il credito non sia stato estinto;

7) deliberare la eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili fino all'importo di L. 5.000.000;

8) autorizzare il tramutamento, il trasferimento e qualunque altra operazione sui titoli del debito pubblico;

9) prendere, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione di cui ai numeri 8) e 9) e 10) dell'art. 11 riferendone al consiglio stesso alla prima riunione;

10) provvedere in genere a tutto quanto gli viene dal consiglio di amministrazione deferito.

Art. 16.

A ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo non potrà essere corrisposta più di una medaglia di presenza in una stessa giornata.

Art. 17.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono affidate, su proposta de' presidente, ad un funzionario della Banca nazionale del lavoro o della sezione designato dal consiglio.

Di ogni deliberazione del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del direttore verrà redatto verbale da inserirsi rispettivamente in appositi libri che verranno tenuti e conservati a cura del segretario.

I verbali delle adunanze del consiglio e del comitato esecutivo saranno firmati dal presidente e dal segretario; i verbali delle deliberazioni del direttore saranno firmati dal direttore stesso.

Nelle adunanze che il consiglio delibera di tenere riservate, le funzioni di segretario sono affidate al più giovane di età dei consiglieri presenti.

Art. 18.

Il direttore generale della Banca nazionale del lavoro è direttore della sezione. In caso di assenza o di impedimento il direttore è sostituito a tutti gli effetti, ivi compresi i poteri di cui all'art. 7, ultimo comma e al numero 5) del presente articolo, da uno dei vice direttori generali della Banca nazionale del lavoro. In caso di assenza di entrambi la sostituzione compete al direttore centrale della banca stessa avente maggiore anzianità di nomina.

Il direttore:

1) stabilisce le norme per il funzionamento dei servizi della sezione;

2) regola e sorveglia l'andamento dei servizi;

3) dispone l'istruttoria delle operazioni e gli accertamenti tecnici relativi;

4) provvede in genere alla esecuzione dei deliberati del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;

5) autorizza le azioni giudiziarie e, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7, provvede ad ogni relativa incombenza, compresa la nomina di procuratori generali e speciali per l'esercizio delle azioni attive e passive, in qualsiasi sede giudiziaria ed amministrativa e, previa delibera degli organi competenti, rinuncia o transige le azioni medesime. E' in facoltà del direttore di delegare le autorizzazioni di cui sopra e le relative incombenze ad altri dirigenti e funzionari della sezione. Il direttore informa il comitato esecutivo delle azioni promosse;

6) autorizza la cancellazione e la restrizione di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia, in qualunque forma concessa od acquisita, nonchè surrogazioni a favore di terzi quando il credito della sezione risulti integralmente estinto anche mediante cessione, oppure quando le predette cancellazioni, restrizioni e surrogazioni siano subordinate alla integrale estinzione del credito. Il direttore può delegare tutti o parte di detti poteri ad altri dirigenti della sezione;

7) può prendere, nei casi di urgenza, deliberazioni di competenza del comitato esecutivo di cui ai numeri 2), 5) e 8) dell'art. 15 riferendone allo stesso nella prossima adunanza.

Collegio dei sindaci

Art. 19.

Il collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi e di tre supplenti nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, di concerto con quello per il turismo e lo spettacolo.

I sindaci sono designati, rispettivamente:

uno effettivo e uno supplente dal Ministro per il tesoro, da scegliere tra i propri funzionari;

uno effettivo e uno supplente dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, da scegliere tra i propri funzionari;

uno effettivo e uno supplente dalla Banca nazionale del lavoro.

Il collegio sindacale è presieduto dal sindaco effettivo in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il collegio dei sindaci esercita la funzioni indicate negli articoli 2403 e seguenti del codice civile e deve uniformarsi alle norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè ad ogni altra disposizione di legge vigente in quanto applicabile.

I sindaci effettivi assistono alle sedute del consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del comitato esecutivo.

I sindaci durano in carica tre esercizi, compreso quello nel quale sono nominati. e possono essere riconfermati. Essi continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio con il quale viene a scadere il termine del loro mandato e, comunque, sino a quando entrano in carica i loro successori.

Bilancio

Art. 20.

Il bilancio della sezione è distinto da quello della Banca nazionale del lavoro.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Sugli utili netti dell'esercizio è prelevata una quota non inferiore al 20 % da assegnarsi al fondo di riserva e sul residuo viene attribuito ai partecipanti, in ragione delle quote di partecipazione, un dividendo fino al 6 per cento.

L'eventuale rimanenza sarà devoluta:

per una quota non inferiore alla metà ad incremento del fondo di riserva;

il residuo ai partecipanti, in ragione delle quote di partecipazione versate, ad integrazione del dividendo.

Disposizioni generali

Art. 21.

La sezione, per lo svolgimento dei suoi compiti e della sua attività, si vale del personale e dei servizi della Banca nazionale del lavoro.

Gli stipendi ed ogni altra competenza corrisposta al personale addetto alla sezione sono a carico della sezione stessa.

Art. 22.

Gli atti e gli scritti che recano impegni per la sezione di fronte ai terzi debbono portare la firma congiunta del presidente e del direttore o di chi li sostituisce, oppure di uno di essi e di un dirigente o di un funzionario della sezione secondo i poteri di firma conferiti dal consiglio di amministrazione della sezione stessa.

La corrispondenza ordinaria della sezione può essere anche firmata congiuntamente da due funzionari a ciò espressamente designati dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può deliberare ogni altra norma per la disciplina, l'uso e la delega della facoltà di firma.

Scioglimento della sezione

Art. 23.

Quando fossero accertate perdite che assorbissero il fondo di riserva, l'accantonamento a fronte rischi creditizi e, per oltre la metà, il fondo di dotazione della sezione, il consiglio di amministrazione dovrà proporre allo Stato e ai partecipanti il reintegro del fondo di dotazione, fatto salvo il diritto di recesso o la messa in liquidazione della sezione.

In ogni caso di liquidazione, la nomina del liquidatore e la fissazione delle modalità inerenti saranno disposte dal Ministro per il tesoro, sentito l'organo di vigilanza sulle aziende di credito.

Il residuo netto del patrimonio della sezione, risultante alla chiusura della liquidazione, sarà destinato al rimborso delle quote di partecipazione e l'eventuale eccedenza sarà devoluta ai partecipanti in proporzione delle quote da ciascuno conferite.

Vigilanza

Art. 24.

La sezione è sottoposta alla vigilanza in conformità alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Un delegato dell'organo di vigilanza assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Qualora egli ritenga che una deliberazione non sia conforme alla legge, allo statuto ed ai regolamenti, ne avverte il consiglio od il comitato affinchè la modifichi e informa prontamente l'organo di vigilanza se a ciò non viene provveduto.

Di quanto sopra deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.

(7074)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1969.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Mionevrin forte 1000 » della ditta Vermont - Istituto farmaco-biochimico di Quero. (Decreto di revoca n. 4180/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 ottobre 1962 con il quale è stata registrata al n. 13.718 la specialità medicinale denominata « Mionevrin forte 1000 » (scatole da 3 e 5 fiale) a nome della ditta Vermont - Istituto farmaco-biochimico di Quero (Belluno), prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati dal commercio ha avuto esito non favorevole, in quanto le analisi eseguite hanno avuto i seguenti risultati:

a) Scatola da tre fiale:

Uridin-5'-trifosfato: trovato mg. 14,1, dichiarato mg. 20 (— 30 %);

Vitamina B 1: trovato mg. 45, dichiarato mg. 100 (— 55 %);

Vitamina B 12: trovato mcg. 830, dichiarato mcg. 1000 (— 17 %).

b) Scatola da cinque fiale:

Uridin-5'-trifosfato: trovato mg. 11, dichiarato mg. 20 (— 45 %);

Vitamina B 1: trovato mg. 50, dichiarato mg. 100 (— 50 %);

Vitamina B 12: trovato mcg. 895, dichiarato mg. 1000 (— 10 %).

Inoltre nelle fiale esaminate sono risultate presenti sostanze estranee alla composizione della specialità medicinale;

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Mionevrin forte 1000 » (scatole da 3 e 5 fiale), registrata al n. 13.718 con decreto in data 30 ottobre 1962, a nome della ditta Vermont - Istituto farmaco-biochimico di Quero (Belluno).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Belluno è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(7184)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 6 aprile 1968, n. 607, con il quale l'amministrazione provinciale di Matera ha espresso parere favorevole alla classificazione fra le provinciali della strada di bonifica « strada in sinistra del torrente Gravina - dalla strada statale n. 7 alla strada statale n. 99 », dell'estesa di km. 5+000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'Ente cedente al cessionario);

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 8 aprile 1969, n. 577, con il quale il detto consesso ha espresso parere favorevole alla provincializzazione dell'anzidetta strada;

Ritenuto che la strada stessa può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di bonifica di cui alle premesse, dell'estesa di km. 5+000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

(7108)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Foggia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 552 del 16 luglio 1968, con il quale l'amministrazione provinciale di Foggia ha deliberato di esprimere parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada comunale: « San Marco La Catola - ponte San Giacomo, con inizio dalla periferia dell'abitato di San Marco La Catola e termine in località "Macchia" (ponte San Giacomo) », della lunghezza complessiva di km. 7 + 560 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 771 del 19 maggio 1969, con il quale il consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126:

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 7 + 560 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

(7239)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1969.

Riduzione del termine, previsto dall'art. 2503 del codice civile, per la fusione, per incorporazione, della Banca popolare di Messina nella Banca popolare di Siracusa.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le istanze del 25 giugno e 9 luglio 1969, con le quali le società cooperative a r. l. « Banca popolare di Messina » e « Banca popolare di Siracusa » hanno chiesto la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile, per poter attuare la fusione, per incorporazione, della prima nella seconda;

Visto l'articolo unico della legge 11 novembre 1942, n. 1472;

Considerato che la fusione di cui trattasi risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Il termine previsto dall'art. 2503 del codice civile è ridotto a giorni quindici perchè possa attuarsi la fusione, per incorporazione, della società cooperativa a r. l. « Banca popolare di Messina » nella società cooperativa a r. l. « Banca popolare di Siracusa ».

Roma, addì 1° agosto 1969

Il Ministro: GAVA

(7351)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE
E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigrati di cui alla « Determinazione » in data 29 luglio 1967 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 in data 14 agosto 1967, sono confermate per il periodo 1° settembre - 31 dicembre 1969.

Il primo comma del punto 4) della « Determinazione » in data 29 luglio 1967, sopra citata, viene sostituito dal seguente: per le navi « Augustus », « Giulio Cesare », « Donizetti », « Verdi », « Rossini », « G. Galilei », « G. Marconi », « Africa », « Europa », « Federico C. », « Eugenio C. », « Angelina Lauro » e « Achille Lauro », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1), un supplemento nella misura di Lit. 5.000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti.

Roma, addì 30 luglio 1969

Il direttore generale: PINNA CABONI

(7356)

Concessioni di exequatur

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Lawrence D. Russel, console degli U.S.A. a Palermo

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Allen S. Greenberg, console degli U.S.A. a Firenze.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Fernando Cesar de Bittencourt Berenguer, console generale del Brasile a Genova.

(7091)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Greco di Tufo ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Greco di Tufo » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino «Greco di Tufo»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Greco di Tufo» è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Greco di Tufo» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Greco (o Greco di Tufo) dall'80 al 100 %;
Coda di Volpe bianca fino al 20 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto i territori dei seguenti comuni:

Tufo, Santa Paolina, Prata di Principato Ultra, Montefusco, Altavilla Irpina, Chianche, Petruro Irpino, Torrioni.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino «Greco di Tufo» devono rispondere alle tradizionali condizioni ambientali di coltura della zona, atte a conferire alle uve ed al vino determinate e specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti, con esclusione dei terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Greco di Tufo» è stabilita in q.li 100 di uva per ha. di coltura specializzata. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Avellino.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Greco di Tufo» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11°.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino «Greco di Tufo» all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino o giallo dorato;
odore: netto, gradevole, caratteristico;
sapore: tenuo, asciutto, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Greco di Tufo» può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste per il «Greco di Tufo» dal presente disciplinare e preparato in stabilimenti siti nella provincia di Avellino.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari non ammessi dal presente disciplinare.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti che abbiano una maggiore percentuale del vitigno Coda di Volpe bianca purchè tale percentuale non superi il 35 % e i vigneti che abbiano vitigni diversi da quelli prescritti nell'art. 2 del presente disciplinare, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 20 % il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tollerenza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2 dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini dell'annotazione nel rispettivo albo.

Art. 10.

Per il vino di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato in bottiglie ed altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti confezionati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di produzione, in bottiglie o altri recipienti, potranno essere commerciati fino ad esaurimento, previa denuncia agli istituti incaricati per la repressione delle frodi, competenti territorialmente, i quali provvederanno ad apporre sui recipienti e bottiglie predetti apposita stampigliatura.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(7188)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Taurasi».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino «Taurasi» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino «Taurasi»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Taurasi» è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Taurasi» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dal vitigno Aglianico.

Possono concorrere le uve provenienti dai vitigni Piedirosso, Sangiovese e Barbera, da soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30 % del totale.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende i territori dei seguenti comuni:

Taurasi, Bonito, Mirabella Eclano, Venticano, Pietradefusi, Torre le Nocelle, Fontanarosa, S. Angelo all'Esca, Montemiletto, Lapio, Luogosano, Partenopoli, San Mango sul Calore, Montefalcione, Castelvetere sul Calore, Castelfranci, Montemarano.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino « Taurasi » devono rispondere alle tradizionali condizioni ambientali di coltura della zona, atte a conferire alle uve ed al vino determinate e specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatte, con esclusione dei terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Taurasi » è stabilita in q.li 110 per ha. di coltura specializzata. A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ivi comprese l'invecchiamento obbligatorio per il vino di cui all'art. 1, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni, compreso l'invecchiamento, siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Avellino.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Taurasi » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11°,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' consentita, nella misura massima del 5 % del volume, la tradizionale correzione del mosto avente diritto alla denominazione di origine controllata « Taurasi », con mosti concentrati non superiori a 32 gradi Baumè provenienti anche da zone di produzione diverse da quelle indicate nel precedente art. 3.

Per avere diritto alla denominazione di origine controllata il vino « Taurasi » deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni di cui 1 in botti di legno di rovere o di castagno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Nei primi tre anni di applicazione del presente disciplinare di produzione, l'invecchiamento obbligatorio è ridotto a due anni, di cui uno in botti di legno.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Taurasi » deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

Art. 6.

Il vino « Taurasi » all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso, tendente al rosso granato fino ad acquistare riflessi arancione con lo invecchiamento;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, pieno, robusto, aromatico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Taurasi » sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 4 anni, a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, può portare sull'etichetta la qualificazione « Riserva ».

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari non ammessi dal presente disciplinare.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963 n. 930, i vigneti che abbiano vitigni diversi da quelli prescritti nello art. 2 del presente disciplinare, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 20 % il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportare ai vigneti ai fini delle annotazioni nei rispettivi albi.

Art. 10.

Per il vino di cui all'art. 1, che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti confezionati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di produzione, in bottiglie o altri recipienti, potranno essere commerciati sino ad esaurimento, previa denuncia agli istituti incaricati per la repressione delle frodi, competenti territorialmente, i quali provvederanno ad apporre sui recipienti e bottiglie predetti apposita stampigliatura.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(7189)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto penale e della cattedra di procedura penale nella facoltà di giurisprudenza della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova, sono vacanti la cattedra di diritto penale e la cattedra di procedura penale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimenti medesimi, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7358)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Bassano del Grappa ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.91/7/1708 in data 4 giugno 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Bassano del Grappa (Vicenza) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

(7089)

Autorizzazione all'amministrazione della scuola convitto per infermiere professionali «Giulio Ascoli», di Trieste, ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica.

Con decreto n. 300.10.II.85/5/1136 in data 5 marzo 1969 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione l'amministrazione della scuola convitto per infermiere professionali «Giulio Ascoli» annessa all'ospedale maggiore di Trieste è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica.

(7090)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

N. 145

Cambi medi del 4 agosto 1969

1 Dollaro USA	628,765
1 Dollaro canadese	582,475
1 Franco svizzero	145,92
1 Corona danese	83,515
1 Corona norvegese	88,035
1 Corona svedese	121,857
1 Fiorino olandese	173,385
1 Franco belga	12,52
1 Franco francese	126,43
1 Lira sterlina	1503,525
1 Marco germanico	157,015
1 Scellino austriaco	24,361
1 Escudo Port.	22,09
1 Peseta Sp.	9,016

N. 146

Cambi medi del 5 agosto 1969

1 Dollaro USA	628,86
1 Dollaro canadese	582,55
1 Franco svizzero	145,907
1 Corona danese	83,542
1 Corona norvegese	88,032
1 Corona svedese	121,912
1 Fiorino olandese	173,61
1 Franco belga	12,519
1 Franco francese	126,437
1 Lira sterlina	1503,375
1 Marco germanico	157,037
1 Scellino austriaco	24,354
1 Escudo Port.	22,09
1 Peseta Sp.	9,019

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Graduatoria del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di vice referendario

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 19 dicembre 1967, n. 2664, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami e per titoli a quattro posti di funzionario della carriera direttiva della Camera con la qualifica di vice referendario;

Visto il decreto presidenziale 17 luglio 1968, n. 74, relativo alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza in data 30 ottobre 1968 con la quale il numero dei posti messi a concorso è stato elevato a sette;

Visti i verbali e la relazione conclusiva inerenti al concorso medesimo;

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella seduta del 18 giugno 1969 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso dichiarati idonei ed — in accoglimento del voto formulato dalla commissione esaminatrice — è stato disposto di elevare ulteriormente da sette a nove il numero dei posti messi a concorso per la qualifica di vice referendario;

Visti gli articoli 2, 4, 28 e 29 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per vice referendario della Camera:

Fraternale dott. Roberto	punti 26,090
Guizzi dott. Vincenzo	» 25,555
Cocco dott. Fortunato	» 25,527
Tanda dott. Antonio Paolo	» 25,465
Rossi Merighi dott. Ugo	» 25,426
Boccia dott.ssa Vincenza	» 25,252
Troccoli dott. Giuseppe	» 25,252
Zampini dott. Mauro	» 25,252
Santomauro dott. Paolo	» 24,842
Orlando dott. Claudio	» 24,818
Simonetti dott. Michele	» 24,465
Gabrieli ved. de Caprariis dott.ssa Alda	» 23,353
Barbon dott. Antonio	» 22,111

In applicazione del primo comma del bando di concorso e per effetto della riserva di posti a favore dei candidati idonei dipendenti della Camera, sono proclamati vincitori del concorso, nell'ordine, i seguenti candidati:

Fraternale dott. Roberto
Guizzi dott. Vincenzo
Cocco dott. Fortunato
Tanda dott. Antonio Paolo
Rossi Merighi dott. Ugo
Boccia dott.ssa Vincenza
Troccoli dott. Giuseppe
Zampini dott. Mauro
Gabrieli ved. de Caprariis dott.ssa Alda

I suddetti vincitori sono nominati — subordinatamente all'esito positivo degli accertamenti sanitari ed al possesso degli altri requisiti prescritti — vice referendari, in prova, ed inquadrati dal 1° luglio 1969, secondo l'ordine anzidetto, nel ruolo dei funzionari direttivi della Camera prendendo posto dopo il dott. Piero Caroni, vice referendario.

Con la stessa decorrenza viene attribuita ai funzionari medesimi la posizione inziale di stipendio della carriera.

Nei confronti del dott. Ugo Rossi Merighi già vice referendario stenografo, si applica il disposto del terzo comma dell'art. 32 del regolamento dei servizi e del personale.

Roma, addì 21 giugno 1969

Il Presidente: PERTINI

(6933)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami e per titoli per l'ammissione di millecentocinquanta allievi al corso allievi sottufficiali nell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 novembre 1945, n. 857;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1543;
Vista la legge 9 luglio 1967, n. 564;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 397;
Visto il regolamento interno della scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto del 1° settembre 1963;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli per l'ammissione di millecentocinquanta allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

1) gli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che:

a) abbiano prestato, alla data del presente decreto, almeno un anno di effettivo servizio presso i reparti dell'Arma (è escluso il periodo trascorso presso la legione allievi per corso allievi e successivo ciclo addestrativo);

b) non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 35° anno di età;

c) siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'ultimo biennio una qualifica non inferiore a « superiore alla media »;

2) i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che:

a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 28° anno di età;

c) siano di ottimi precedenti disciplinari;

3) i cittadini italiani compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che:

a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) abbiano compiuto, alla data del presente decreto, il 17° e non superato il 26° anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito;

c) siano celibi o vedovi, senza prole;

d) siano in possesso di idonei requisiti morali riconosciuti in apposito attestato rilasciato dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma dei carabinieri;

e) siano di statura non inferiore a metri 1,65 ed abbiano perimetro toracico non inferiore a metri 0,85 o a metri 0,82 se di età inferiore ai 18 anni;

f) abbiano costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali;

g) abbiano, se minori, e qualora non abbiano già concorso alla leva o siano stati arruolati, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri rilasciato dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto.

Le riserve di posti previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e secondo il modello allegato 1 dovrà essere presentata entro e non oltre il quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) dai militari in servizio nell'Arma, al comando del reparto di appartenenza;

b) dai militari in servizio nelle altre forze armate, al reparto di appartenenza che provvederà a trasmetterla, corredata della copia del foglio matricolare, al comando della stazione carabinieri nel cui territorio l'interessato ha il domicilio;

c) dai civili, al comando della stazione carabinieri nel cui territorio hanno domicilio.

La data di presentazione della domanda è stabilita, in caso di contestazione, dalla dichiarazione che i comandanti di stazione o chi per essi, apporranno in calce alla domanda stessa al momento della ricezione.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) il reparto di appartenenza (solo se in servizio nell'Arma);

3) il titolo di studio posseduto;

4) la lingua o le lingue estere nelle quali desidera sostenere gli esami.

I concorrenti non in servizio nell'Arma dovranno altresì dichiarare:

a) lo stato civile (celibe o vedovo, senza prole);

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà allegare alla domanda:

titolo di studio in originale o in copia autentica notarile;

documento matricolare, che dovrà rilasciare il distretto militare o la capitaneria di porto competente, se trattasi di militari in congedo illimitato ovvero di giovani che hanno già concorso alla leva e siano stati arruolati;

dichiarazione con la quale il concorrente che ha conseguito gradi militari nelle forze armate rinunci ai gradi stessi per ottenere l'ammissione al corso quale allievo carabiniere;

atto di assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, se trattasi di minori che non abbiano ancora concorso alla leva; quelli di essi che siano figli di italiani all'estero devono invece produrre apposita certificazione;

tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione personale, che per i militari in servizio nell'Arma verrà acquisita d'ufficio) che ritenga utili ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dall'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397. Tali titoli dovranno essere acquisiti alla data del presente decreto.

In sostituzione del titolo di studio potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciato dal capo dell'istituto, sempre che in tale documento sia esplicitamente annotato che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma. I diplomi ed i certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I candidati che ritengano di conseguire il prescritto titolo di studio nella sessione estiva di esame dell'anno scolastico 1969-1970 o che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio e gli altri titoli alla domanda, potranno esprimere specifica riserva di presentarli successivamente e comunque non oltre il 31 luglio 1970, ai reparti di appartenenza se in servizio nell'Arma, o alle stazioni carabinieri nel cui territorio hanno domicilio se in servizio nelle altre forze armate o civili. Detti comandi provvederanno a trasmettere i predetti documenti direttamente al comando della scuola sottufficiali carabinieri in Firenze non oltre il 10 agosto successivo.

Art. 5.

Procedura per i concorrenti in servizio nell'Arma

Le domande dei militari in servizio nell'Arma, opportunamente istruite, complete dei pareri gerarchici e corredate delle carte personali degli interessati, dovranno essere trasmesse non oltre i quaranta giorni successivi a quello di presentazione, a cura dei Corpi interessati, al comando della detta scuola sottufficiali per il giudizio di ammissibilità o meno al concorso.

Le domande dei concorrenti di cui all'art. 2, punto 1) del presente decreto dovranno essere corredate anche:

1) della documentazione caratteristica completa dello specchio valutativo (o rapporto informativo) redatto « per partecipazione al concorso allievi sottufficiali » riferito alla data di presentazione della domanda;

2) dello specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma (è escluso il periodo trascorso presso la legione allievi per corso allievi e successivo ciclo di istruzione).

Art. 6.

Procedura per i concorrenti non in servizio nell'Arma

Le stazioni carabinieri, non appena ricevute le domande dei concorrenti non in servizio nell'Arma, provvederanno a trasmetterle per l'istruzione ai comandi di compagnia o di tenenza da cui dipendono, dandone notizia, per conoscenza, al rispettivo comando di legione.

I comandi di compagnia o di tenenza provvederanno alla istruzione delle domande, accertando scrupolosamente che gli interessati siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del presente decreto.

Le domande, una volta istruite, dovranno essere trasmesse ai competenti comandi di legione, i quali le invieranno, non oltre gli ottanta giorni successivi a quello di presentazione, al comando della scuola sottufficiali dei carabinieri in Firenze per il giudizio di ammissibilità o meno al concorso.

Nel contempo, i comandi di legione provvederanno a convocare subito i candidati onde farli sottoporre a visita medica preliminare da parte dei rispettivi dirigenti il servizio sanitario, al fine di accertare il possesso dei requisiti fisici cui al precedente art. 2, punto 3). Detti dirigenti rilasceranno il previsto certificato da allegare alle domande degli interessati.

I candidati giudicati non idonei alla predetta visita medica potranno tuttavia essere ammessi, con riserva ed a loro richiesta scritta, allo svolgimento della prova scritta di concorso. Ove detta prova venga superata, saranno sottoposti a visita definitiva da parte dell'apposito collegio medico che giudicherà inappellabilmente sulla loro idoneità al servizio nell'Arma dei carabinieri.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso sarà così composta:

dal comandante della scuola sottufficiali o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla scuola, membro;

da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla scuola, segretario, senza diritto a voto.

Art. 8.

I candidati ammessi al concorso sosterranno, presso le legioni allievi e territoriali, dalle ore 8 alle ore 13 del 21 gennaio 1970, la prova scritta di esame che consisterà nello svolgimento di un tema in italiano, a scelta, tra due che saranno proposti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri.

A tal fine i comandanti delle legioni allievi e di quelle territoriali provvederanno alla nomina di apposite commissioni di vigilanza, tenendo presente quanto stabilito dal n. 36 della 7ª dispensa straordinaria del Bollettino ufficiale dei carabinieri in data 15 agosto 1966.

Gli elaborati saranno esaminati dalla commissione di cui all'art. 7, al cui presidente dovranno essere rimessi, in plico sigillato, a cura dei comandanti di legione interessati, subito dopo lo svolgimento della prova.

Art. 9.

La commissione di cui all'art. 7 assegnerà a ciascun tema giudicato sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta, sarà sottoposto, presso la scuola sottufficiali dei carabinieri, a visita medica da parte di un collegio, composto da tre ufficiali medici, di cui due superiori ed uno inferiore, per l'accertamento della idoneità fisica di cui all'art. 2, punto 3), lettere *e*) ed *f*). Per il concorrente già in servizio nell'Arma l'accertamento sarà limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del predetto collegio medico sarà integrato, per il candidato che ha statura non inferiore a metri 1,75 ed adeguato sviluppo armonico di tutto il corpo, dall'annotazione di « molta prestanza fisica ».

Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica sarà sottoposto ad accertamento psico-attitudinale da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il gruppo di periti selettori attitudinali assegnerà a ciascun concorrente un punto espresso in ventesimi. E' considerato idoneo il concorrente che riporterà almeno 10 ventesimi.

I giudizi espressi in sede di visita medica e di accertamento psico-attitudinale sono definitivi, per cui il concorrente giudicato non idoneo sarà escluso dalle ulteriori prove d'esame.

Art. 10.

Il concorrente che avrà riportato la sufficienza nella prova scritta, e che sia stato giudicato idoneo alla visita medica e all'accertamento psico-attitudinale di cui all'art. 9, sarà ammesso a sostenere la prova orale di esame sulla base del programma riportato nell'allegato 2.

La commissione esaminatrice di cui all'art. 7 attribuirà a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto espresso in ventesimi. E' idoneo il concorrente che riporterà almeno dieci ventesimi, quello non idoneo sarà escluso dal concorso.

Il punto costituente la media aritmetica dei punti ottenuti nella prova scritta e nella prova orale verrà sommato a quello riportato in sede di accertamento psico-attitudinale e la media aritmetica dei due punti che ne conseguirà, costituirà il voto da attribuire ai fini della formazione della graduatoria di merito.

Art. 11.

I concorrenti non in servizio nell'Arma, che avranno superato la prova orale, saranno invitati a produrre la seguente documentazione:

estratto dell'atto di nascita;

certificato di stato civile;

certificato di cittadinanza italiana.

Detti documenti dovranno essere fatti pervenire, mediante piego raccomandato, direttamente al comando della scuola sottufficiali di Firenze, a pena di esclusione dal concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta della predetta scuola.

Art. 12.

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, e semprechè abbia riportato l'idoneità nelle prove di cui agli articoli 9 e 10, sarà sottoposto all'esame di lingua o di lingue estere prescelte, consistente in una prova scritta, proposta dal comando generale dell'Arma, e in una prova orale, che avranno luogo presso la scuola sottufficiali dei carabinieri, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

La commissione esaminatrice delle prove di lingue estere è quella indicata dall'art. 7, all'infuori dell'insegnante di lingua italiana che sarà sostituito da un insegnante di lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti riporterà un punto compreso tra i 10 e i 20 ventesimi conseguirà nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art. 13.

Art. 13.

La commissione di cui all'art. 7 stabilirà la graduatoria di merito dei concorrenti; per la formazione della stessa sarà preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, eventualmente così maggiorato:

a) titolo di studio superiore a quello di istruzione secondaria di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;

b) prestanza fisica: 1/20 a ciascun concorrente classificato « di molta prestanza fisica »;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25/20 per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;

0,50/20 per voto compreso tra i 12,01 e 15 ventesimi;

1/20 per voto superiore a 15 ventesimi;

d) precedenti di carriera, benemerenze militari e civili:

3/20 per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2/20 per ogni medaglia d'argento al valore militare o al valor civile o per promozioni straordinarie per merito di guerra;

1/20 per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze d'istituto;

0,50/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

1/20 al concorrente avente il grado di appuntato;

2/20 per i sottufficiali provenienti dalle altre Armi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio o in congedo;

0,166/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di effettivo servizio compiuto nell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso in licenze brevi, ordinarie, in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile.

I concorrenti compresi nella graduatoria di merito saranno ammessi al corso allievi sottufficiali presso la scuola sottufficiali dei carabinieri nell'ordine della stessa graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 14.

Gli ammessi al corso allievi sottufficiali dei carabinieri:

se provenienti dagli appuntati o dai carabinieri frequenteranno il corso stesso con il grado rivestito all'atto dell'ammissione;

se provenienti dagli allievi caraabinieri, conseguiranno la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;

se provenienti dagli allievi carabinieri, conseguiranno la la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento; percepiranno un premio di arruolamento di L. 4500 e saranno promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;

se provenienti dai carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento; percepiranno un premio di arruolamento di L. 4500 e saranno nominati carabinieri effettivi;

se provenienti dai civili conseguiranno la qualifica di allievo carabiniere; percepiranno un premio di arruolamento di L. 6000 e saranno promossi carabinieri con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma;

i carabinieri in congedo saranno riammessi col proprio grado. I giovani alle armi nelle forze armate e quelli che vi abbiano già prestato servizio saranno considerati riammessi secondo le norme di cui all'art. 8 della legge 9 novembre 1945, n. 857, solo se abbiano già adempiuto agli obblighi di leva.

Art. 15.

Il corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri avrà inizio il 1° ottobre 1970 ed avrà la durata di due anni con programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma e secondo le norme del regolamento interno della scuola sottufficiali.

L'amministrazione ha facoltà di arruolare i concorrenti non in servizio nell'Arma, quindici giorni prima della data di inizio del corso e ciò al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali che superino gli esami del primo anno. Conseguono l'idoneità per la nomina a vicebrigadiere gli allievi sottufficiali che superino gli esami finali al termine del secondo anno di corso.

Gli allievi che non superino gli esami del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso. I provenienti dai civili, qualora non intendano ripetere il corso, ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri sino al compimento della ferma triennale contratta, sono avviati presso le stazioni; qualora, invece, non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, nel caso non abbiano ancora assolto i loro obblighi di leva, sono prosciolti dalla ferma triennale e trasferiti in altra Arma dell'Esercito, sino al compimento della ferma di leva.

Agli effetti della nomina a vicebrigadiere, gli allievi che abbiano superato gli esami finali seguono in graduatoria l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato da ciascuno di essi, in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento interno della scuola sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Art. 16.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso quei concorrenti ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina a vicebrigadiere per difetto dei necessari requisiti.

Art. 17.

I candidati non in servizio nell'Arma dei carabinieri, all'atto della presentazione alle prove di esame, visite mediche e accertamento psico-attitudinale di cui al presente decreto, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione dei quali non sia scaduta la validità:

carta d'identità;
passaporto;
tessera postale;
licenza di porto d'armi;
libretto ferroviario;
patente automobilistica;
tessera universitaria.

Gli aspiranti ed i carabinieri dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri esibiranno uno dei documenti previsti per i candidati non in servizio nell'Arma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 luglio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1969
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 234

ALLEGATO 1

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) nato a . . . . . . il . . . . ., domiciliato a (1) . . . . . . provincia di . . . . . via . . . . n. . . (n. . . . di codice postale), appartenente al distretto militare di . . . chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione al 23° corso biennale allievi sottufficiali (1970-1972), presso la scuola sottufficiali carabinieri.

E' in possesso del seguente titolo di studio: . . . . .

Fa presente che, ai fini di quanto stabilito all'art. 8, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, desidera essere sottoposto alla prova d'esame relativa alle seguenti lingue estere: (2) . . . . . .

Dichiara di:
(3) . . . .
(4) . . . .
(5) . . . .
consentire senza riserve a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso;
essere in possesso dei seguenti titoli che, ai sensi dell'art. 9 della legge suddetta, comportano maggiorazione di punteggio ai fini della formazione della graduatoria di ammissione:
. . . .
. . . .

Allega i sottonotati documenti:
a) . . . .
b) . . . .

Data, ...

(firma)
. . . .

---

(1) Per i militari in servizio nell'Arma sostituire «effettivo» al . . . . . . (indicare il comando di Corpo).
(2) Indicare la lingua o le lingue estere prescelte.
(3) Indicare lo stato civile (celibe o vedovo, senza prole).
(4) Indicare che è cittadino italiano.
(5) Indicare la posizione nei riguardi del servizio militare.

ALLEGATO 2

PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE
(durata: 20 minuti)

1. *Storia*:

I primi moti rivoluzionari (1821-1831) - Le società segrete - I moti mazziniani;

Le riforme - Carlo Alberto - Prima guerra d'indipendenza - La Repubblica Romana; ovv

Vittorio Emanuele II - Camillo di Cavour - Garibaldi - Guerra di Crimea - Il Congresso di Parigi - Guerra del 1859 - Impresa dei Mille - Proclamazione del Regno d'Italia;

La guerra del 1866 - La presa di Roma - I primi due anni del Regno d'Italia e la Triplice Alleanza - Conquista della colonia Eritrea - Impresa libica - Prima guerra mondiale (1914-1918);

L'Italia dopo la guerra - L'avvento della dittatura fascista - Guerra etiopica;

La partecipazione dell'Italia alla seconda guerra mondiale e la caduta del regime fascista - Guerra di liberazione - Proclamazione della Repubblica.

2. *Geografia*:

Nozioni sommarie sull'Europa in generale e sui principali Stati Europei;

L'Italia in particolare - Confini, mari, coste, isole - Le Alpi - La pianura padana - Gli appennini;

Fiumi - Laghi - Clima - Divisioni storiche e amministrative - Città principali, porti, centri ferroviari più importanti;

Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

3. *Aritmetica e geometria*:

Numeri interi - Numeri decimali - Esercizi sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali;

Le frazioni - Diverse specie di frazioni - Trasformazione delle frazioni: numeri misti - Riduzione di una frazione a numero decimale;

Misure lineari, di capacità, di peso, di superficie e di volume;

Figure geometriche - Corpi: superficie, linee, punti - Le linee, il piano, l'angolo - Figure piane: triangolo, parallelogrammo, rombo, rettangolo, quadrato, trapezio, cerchio;

Figure solide: poliedri - Il prisma, il parallelepipedo, il cubo - Piramide, cilindro e cono.

ALLEGATO 3

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

1. *Scritta* (durata: tre ore):

traduzione di tre frasi di senso compiuto della lingua prescelta;

traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del vocabolario.

2. *Orale* (durata: 20 minuti):

lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, con commento degli elementi di grammatica e di sintassi;

breve conversazione su argomenti di carattere generale.

Notificazione di concorso per l'ammissione alla scuola sottufficiali di giovani aspiranti alla nomina a vicebrigadiere nell'Arma dei carabinieri.

E' indetto un concorso per l'ammissione al corso 1970-1972 per la nomina a vicebrigadiere.

Possono prendere parte al concorso, unitamente ai militari in servizio nell'Arma, i giovani che:

siano cittadini italiani;

siano celibi o vedovi, senza prole;

siano fisicamente idonei ed abbiano statura non inferiore a metri 1,65 e perimetro toracico non inferiore a metri 0,85 o a metri 0,82 se di età inferiore ai 18 anni;

abbiano, alla data del decreto ministeriale (. . . .), compiuto il 17° anno di età e non superato il 26° (il 28° nel caso che abbiano già prestato o prestino servizio nelle forze armate);

abbiano il consenso dell'esercente la patria potestà;

siano in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di primo grado (i titoli di studio superiori danno diritto ad una maggiorazione del punto di graduatoria), facendone riserva nel caso che ritengano di poterlo conseguire nella sessione estiva d'esame dell'anno scolastico 1969-1970 e facendolo pervenire al comando della stazione carabinieri, nel cui territorio l'aspirante è domiciliato, non oltre il 31 luglio 1970.

La domanda, redatta su carta da bollo come da seguente modello, dovrà essere consegnata al comando della stazione carabinieri, nel cui territorio gli aspiranti sono domiciliati, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . il . . . . domiciliato a . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . (n. . . di codice postale), appartenente al distretto militare di . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione al 23° corso biennale allievi sottufficiali (1970-1972) presso la scuola sottufficiali carabinieri.

E' in possesso del seguente titolo di studio . . . . .

Fa presente che, ai fini di quanto stabilito all'art. 8, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, desidera essere sottoposto alla prova d'esame relativa alle seguenti lingue estere: (1) . . . .

Dichiara di:

(2) . . . .

(3) . . . .

(4) . . . .

consentire senza riserve a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso;

essere in possesso dei seguenti titoli che, ai sensi dell'art. 9 della legge suddetta, comportano maggiorazione di punteggio ai fini della formazione della graduatoria di ammissione:

Allega i sottonotati documenti:

a) . . . .

b) . . . .

Data, ...

(Firma) . . . .

---

(1) Indicare la lingua o le lingue estere prescelte.
(2) Indicare lo stato civile (celibe o vedovo, senza prole).
(3) Indicare che è cittadino italiano.
(4) Indicare la posizione nei riguardi del servizio militare.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi ad un qualunque comando dell'Arma dei carabinieri.

I giovani, se ammessi al corso, assumeranno, dalla data di arruolamento, la ferma di tre anni e la qualifica di allievo carabiniere allievo sottufficiale ed al termine dei primi sei mesi saranno nominati carabinieri.

Per i primi sei mesi gli allievi sottufficiali percepiranno gli assegni previsti per l'allievo carabiniere; successivamente, fino alla nomina a vicebrigadiere, quelli stabiliti per il carabiniere.

Il corso avrà durata biennale e si svolgerà presso la scuola sottufficiali carabinieri.

Roma, addì 3 luglio 1969

Il Ministro: GUI

(7179)

Concorso a tredici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 3089, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione al Corpo di commissario - ruolo commissariato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il riordinamento del Corpo di commissariato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a tredici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico — ruolo commissariato — possono percorrere la carriera sino al grado di tenente generale. Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso in seguito a domanda i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un istituto della Repubblica la laurea in giurisprudenza o la laurea in economia e commercio o la laurea in scienze sociali oppure la laurea in scienze politiche o la laurea in scienze coloniali, oppure la laurea in scienze economiche marittime conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli;

2) non abbiano oltrepassato il 30° anno d'età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di 5 anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1772 e del decreto legislativo, 4 marzo 1948, n. 127.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in s. p. e. del Corpo di commissariato - ruolo commissariato, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti a cura del Ministero difesa, Direzione generale personale militare dell'aeronautica a visita medica, per l'accertamento dei requisiti psicofisici, graduata nelle 3 categorie: 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 400 e pervenire al Ministero difesa, Direzione generale personale militare dell'aeronautica, 2ª divisione concorsi, 1ª sezione, 00100 Roma, non oltre il 45° giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea;

La posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi (non più di due lingue, scelte fra quelle indicate al successivo art. 6).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale, e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero difesa, Direzione generale personale militare dell'aeronautica, seconda divisione concorsi, 1ª sezione, 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile, per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comando di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolarità, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale essi dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di identità personale.

Gli esami consisteranno in due prove scritte obbligatorie, in sette prove orali obbligatorie ed in una o due prove orali facoltative di lingue estere, nelle seguenti materie, secondo l'annessa tabella ed i relativi programmi:

diritto amministrativo e costituzionale;
diritto civile e commerciale;
economia politica e scienza delle finanze;
geografia economica;
diritto e legislazione aeronautica;
amministrazione e contabilità generale dello Stato;
statistica;
lingue estere: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami; immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo di cui all'unita tabella. Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare tra di loro e con persone estranee alla commissione, nè consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla commissione esaminatrice. Pertanto verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

Il lavoro e la bozza, scritta su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta. Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci, che oppone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Saranno ammessi alle prove orali di concorso i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

Le prove orali non si intenderanno superate se i concorrenti non avranno riportato in ciascuna di esse la votazione di almeno 12/20.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, ammessi alle prove orali obbligatorie, le avranno superate tutte.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'aeronautica, 2ª divisione Concorsi, 00100 Roma, entro quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3 in originale ovvero in copia autentica, o certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso. Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

c) documento comprovante l'eventuale servizio militare prestato, e cioè: copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa);

d) ogni altro titolo ritenuto utile, ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito l'idoneità sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti quì appresso indicati:

diritto amministrativo e costituzionale, coeff. 3;
diritto civile e commerciale, coeff. 3;
geografia economica coeff. 2;
economia politica e scienza delle finanze, coeff. 3;
diritto e legislazione aeronautica, coeff. 3;
amministrazione e contabilità generale dello Stato, coefficiente 2;
statistica, coeff. 2,

b) il punto riportato nell'esame di laurea espresso in centodecimi ridotto alla metà;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 6 punti per i candidati classificati nella prima categoria: ottimo; 4 punti per i candidati classificati nella seconda categoria: buono; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria: sufficiente;

d) 3 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

e) da 1/2 a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso;

f) 2 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia contenuta tra i 16/20 e i 18/20; 4 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera eventualmente sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia contenuta tra il 16/20 e i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore al 18/20;

g) da 1 a 4 punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di tenente commissario.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da 2 o più candidati, si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero — per i celibi — o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornato. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-1945, tale documento dovrà essere corredato dalla « dichiarazione integrativa ».

Qualora il candidato per qualsiasi motivo non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato nè tale certificato nè il diploma di laurea in originale o copia autentica, ai sensi della lettera *a)* del precedente art. 7, dovranno altresì far pervenire entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in s. p. e. o sottufficiali di carriera delle forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data della domanda risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso la Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente del Corpo di commissariato aeronautico. — ruolo commissariato — sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati vincitori nei limiti dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto. A tale adempimento non saranno però tenuti, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 giugno 1964, n. 447, coloro che a suo tempo abbiano ottenuto la autorizzazione a contrarre matrimonio come sottufficiale in s. p. o volontario.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico-professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente art. 2.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1969
Registro n. 17 *Difesa, foglio n.* 72

Esami di concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato dell'Aeronautica militare (ruolo commissariato).

Numero d'ordine	Materie di esame	Durata della prova
	Prove scritte	
	Obbligatorie.	
1	Diritto civile e commerciale . . .	8 ore
2	Diritto costituzionale e amministrativo	8 ore
	Prove orali	
	Obbligatorie.	
1	Diritto civile e commerciale . . .	15 minuti
2	Diritto amministrativo e costituzionale	15 minuti
3	Economia politica e scienza delle finanze	15 minuti
4	Geografia economica	10 minuti
5	Diritto e legislazione aeronautica . .	10 minuti
6	Amministrazione e contabilità generale dello Stato	10 minuti
7	Statistica	10 minuti
	Facoltative.	
1	Lingue estere (1)	10 minuti per ciascuna lingua

(1) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti:
inglese
tedesca
spagnola e francese.

PROGRAMMI DI ESAME:

Diritto civile e commerciale.

Il diritto in senso oggettivo. Caratteri e distinzioni delle norme giuridiche. Principali ripartizioni del diritto oggettivo. Contenuto e sistema del diritto privato italiano. Fonti del diritto privato italiano. Vicende ed efficacia delle norme nel tempo e nello spazio. Interpretazione delle norme giuridiche.

Nozione di persona in senso giuridico. Capacità giuridica. Esistenza ed estinzione della persona fisica: nascita, morte, assenza, scomparsa, morte presunta. Capacità di agire: minore di età, emancipazione, interdizione, inabilitazione, incapacità naturale, la rappresentanza legale.

Nozione di persona giuridica. Associazioni e fondazioni. Esistenza ed estinzione della persona giuridica. Capacità giuridica e capacità di agire della persona giuridica: organi. Associazioni non riconosciute e comitati.

Identificazione ed ubicazione della persona. Cittadinanza e nazionalità. Atti dello stato civile. Registro delle persone giuridiche.

Le posizioni giuridiche soggettive. Nozioni di rapporto giuridico. Obblighi, obbligazioni, facoltà, interessi protetti, poteri giuridici, soggezioni, potestà, oneri, diritti soggettivi; categorie dei diritti soggettivi; diritti della personalità, diritti reali, diritti su beni immateriali, diritti di credito, diritti potestativi. Vicende dei diritti soggettivi.

Fatto giuridico e fattispecie. Categorie dei fatti giuridici; fatti, atti e negozi giuridici. Modalità dei fatti: il tempo e il suo computo; prescrizioni e decadenze. Categorie dei negozi giuridici. Prova dei fatti giuridici.

Requisiti soggettivi e oggettivi del negozio giuridico; la rappresentanza volontaria; forma del negozio; dichiarazione; negozi di attuazione; negozi a forma vincolata. Volontà e dichiarazione; il rischio per l'affidamento. Vizi di volontà. Causa del negozio e sue anomalie. Motivo del negozio. Elementi accidentali. Interpretazione e integrazione del negozio. Efficacia, inefficacia e invalidità del negozio. Pubblicità dei negozi e degli atti giuridici.

Nozioni generali del diritto della famiglia. Matrimonio. Regime patrimoniale della famiglia. Filiazione, adozione, assistenza ai minori. Gli alimenti.

Le successioni a causa di morte. Successione a titolo universale e a titolo particolare. Successione legittima. Successione testamentaria. Legittimari. Accettazione della eredità e rinuncia. Comunione e divisione ereditaria. Tutela dei diritti successori.

Cose e beni. Il patrimonio. Categorie di cose. Universalità patrimoniale. La proprietà: contenuto, limiti, tutela giuridica; modi di acquisto e di perdita. Superficie. Comunione. Diritti reali su cosa altrui. Possesso.

Le obbligazioni: concetto e distinzioni. Obbligazioni con pluralità di elementi. Fonti delle obbligazioni. Obbligazioni legali, da atto illecito, da negozio unilaterale, da contratto. Adempimento e inadempimento. Modi di estinzione diversi dall'adempimento. Modificazioni soggettive e oggettive dell'obbligazione. Tutela preventiva del credito, responsabilità del debitore; privilegi, pegno e ipoteca; fideiussione e mandato di credito; anticresi, azione surrogatoria, azione revocatoria, sequestro conservativo, opposizione a pagamento, ritenzione.

Nozione del contratto e suoi elementi. Classificazione dei contratti. Contratto preliminare. Cessione del contratto. I singoli contratti: in modo particolareggiato la compravendita, la somministrazione, l'appalto, il mandato, il deposito, la transazione, il contratto di lavoro.

Imprenditore, impresa e azienda. Imprenditore commerciale, imprenditore agricolo, piccolo imprenditore. Collaboratori dell'imprenditore.

Disciplina speciale dell'imprenditore commerciale; il registro delle imprese; i libri contabili; nozioni generali sul fallimento.

La società: concetto, requisiti, distinzioni.

La promessa unilaterale e i titoli di credito in generale. La cambiale; il vaglia cambiario; l'assegno bancario; il vaglia bancario; l'assegno circolare.

DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Diritto costituzionale.

L'ordinamento giuridico. Il fondamento dell'ordinamento giuridico statale. Lo Stato come ordinamento giuridico. Lo Stato come persona giuridica. Lo Stato democratico. Lo Stato di diritto. Gli elementi costitutivi dello Stato. Il principio della di-

visione dei poteri. Origine storica e successive trasformazioni dello Stato italiano. Caratteri generali della nuova costituzione italiana. Le fonti del diritto costituzionale.

L'organizzazione costituzionale dello Stato. Il Presidente della Repubblica. Il Parlamento. Struttura e composizione delle Camere. Sistemi elettorali. Il Governo. Le Regioni. La Corte costituzionale. I diritti individuali.

Diritto amministrativo.

I soggetti nel diritto amministrativo: le persone giuridiche pubbliche. Nozioni di autarchia e distinzione dell'autonomia e dell'auto-governo. Gli organi delle persone giuridiche pubbliche: natura del rapporto organico; i titolari degli organi: natura del rapporto tra questi e l'Ente pubblico.

Classificazione degli organi. La pluralità degli organi ed il principio della competenza. L'ordinamento gerarchico degli organi ed il contenuto del rapporto di gerarchia, i cosidetti organi indiretti e l'esercizio privato delle pubbliche funzioni.

Gli impiegati pubblici: definizioni ed elementi del rapporto di pubblico impiego. Impiegati di ruolo e non di ruolo. Caratteri giuridici del rapporto. Formazione del rapporto di pubblico impiego. Stato giuridico. Requisiti per l'assunzione in pubblici impieghi. Modi di assunzione degli impiegati pubblici.

Diritti e doveri degli impiegati. Potere disciplinare. Modificazione ed estinzione del rapporto d'impiego.

L'Amministrazione governativa centrale: gli organi supremi del potere esecutivo e le loro funzioni amministrative. Organi con competenza generale: la competenza amministrativa del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri: la competenza del Consiglio dei Ministri. Organi con competenza particolare; i Ministri, i Sottosegretari di Stato. Gli organi ausiliari: i Ministeri.

Il Consiglio di Stato: caratteri dell'istituto; la posizione del personale; le sezioni; l'adunanza generale e le commissioni speciali. La funzione consultiva del Consiglio di Stato ed esercizio della funzione.

La Corte dei conti: caratteri dell'istituto, la magistratura e gli impiegati della Corte. Le sezioni e gli uffici.

Le funzioni del controllo preventivo, svolgimento ed effetti: il visto e la registrazione con riserva, annullamento. Il controllo sul rendiconto generale dello Stato.

L'avvocatura dello Stato. Funzioni fondamentali; la rappresentanza in giudizio e la consulenza legale delle amministrazioni dello Stato. Altri enti autorizzati a giovarsi dell'azione dell'avvocatura dello Stato.

Amministrazione governativa locale: il decentramento amministrativo nel diritto italiano. Le circoscrizioni amministrative: regioni, provincie e comuni. Caratteri delle circoscrizioni comunali, provinciali e regionali.

La prefettura: *A*) il prefetto, nomina, attribuzioni proprie, dirette e indirette. Natura e distinzione, forma ed efficacia dei provvedimenti prefettizi. Rapporti del prefetto con altre autorità dello Stato: *B*) gli Organi collegiali: il Consiglio di prefettura, e la Giunta provinciale amministrativa. Le intendenze di finanza e gli uffici finanziari esecutivi.

Il demanio pubblico. Contenuto ed estensione della demanialità. L'amministrazione e l'utilizzazione dei beni demaniali. Inizio, modificazione e cessazione della demanialità. Il demanio militare.

I limiti attinenti i rapporti tra la proprietà pubblica e la proprietà privata. Delle così dette servitù militari e di altri limiti nell'interesse della difesa nazionale.

L'espropriazione per pubblica utilità: principi generali. La espropriazione come limitazione al diritto di proprietà. La potestà di espropriazione agli effetti del suo esercizio. La espropriazione come trasferimento coattivo. Carattere originario dell'acquisto dell'espropriante. Il decreto di espropriazione. Istituti affini all'espropriazione: occupazione e requisizione .

Gli atti amministrativi: definizione ed elementi dell'atto amministrativo: varie specie di atti amministrativi. In particolare i regolamenti. Il procedimento amministrativo. Efficacia degli atti amministrativi. Nullità ed invalidità degli atti amministrativi. L'annullamento, la revoca ed altri provvedimenti.

La responsabilità dell'amministrazione: gli atti illeciti e responsabilità di diritto pubblico in generale. La responsabilità dello Stato e degli enti pubblici minori: elementi differenziali di tale responsabilità rispetto a quella di diritto privato; enunciazione dell'articolo 28 della Costituzione: deroghe ai principi enunciati. La speciale responsabilità di diritto pubblico per atti legittimi.

La responsabilità dei privati: le varie forme di responsabilità per inosservanza di doveri verso la pubblica amministrazione. La responsabilità civile, la responsabilità contabile, la responsabilità penale. La responsabilità amministrativa.

I ricorsi amministrativi: principi generali, la opposizione. Il ricorso gerarchico. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giurisdizione ordinaria: competenza del giudice ordinario nelle controversie amministrative. I poteri del giudice.

La giurisdizione amministrativa: nozione e distinzione. La particolare posizione del Consiglio di Stato.

La notura della giurisdizione del Consiglio di Stato. Organizzazione del Consiglio di Stato nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali. La giurisdizione di legittimità. La giurisdizione di merito. La giurisdizione esclusiva.

Il procedimento nel giudizio amministrativo: il ricorso al Consiglio di Stato. Le decisioni del Consiglio di Stato. I mezzi di impugnativa delle decisioni.

Le giurisdizioni amministrative speciali. La Corte dei conti: le sue sezioni giurisdizionali e la rispettiva competenza. Le singole materie attribuite alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti. Esecuzioni delle decisioni di condanna. I mezzi di impugnativa delle decisioni.

Le giurisdizioni tributarie.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZE DELLE FINANZE

Economia politica

Nozioni preliminari sui fenomeni economici e sull'attività economica: oggetto delle principali scienze sociali: giudizi di valore e metodo in generale; statica e dinamica economica; economia politica e politica economica.

Equilibrio dell'economia individuale: bisogni; beni; utilità; domanda.

Logica dello scambio: lo scambio in genere; lo scambio in caso di concorrenza perfetta: lo scambio nel caso di monopolio, monopolio bilaterale, monopolio unilaterale parziale e monopolio multiplo; determinazione mutua dei prezzi di mercato.

La produzione: concetto della produzione; fattori della produzione e loro prezzi; costo di produzione; organizzazione della produzione; attività nell'impresa di produzione; regimi di coalizione.

La moneta: funzioni della moneta; i sistemi monetari; il valore della moneta; la teoria quantitativa della moneta e le teorie monetarie contemporanee.

Il sistema aureo: le funzioni essenziali del sistema aureo; la crisi del sistema aureo.

Il credito: nozioni fondamentali; gli istituti di credito e le banche (funzione monetaria, la composizione del medio circolante); gli istituti di credito commerciale (le banche di deposito e sconto, le banche di emissione); il mercato monetario; la speculazione di borsa.

I sistemi monetari attuali; il controllo dei cambi; il problema attuale dell'oro; il riassetto monetario mondiale; gli accordi di Bretton Woods; la convertibilità e l'alternativa fra cambi fissi e fluttuanti.

Il commercio internazionale; presupposti del commercio internazionale; le teorie del commercio internazionale; gli ostacoli al commercio internazionale e l'azione internazionale svolta a rimuoverli; bilancia commerciale e bilancia dei pagamenti.

Il piano economico: concetto di piano; elementi del piano, piano del consumatore; piano del produttore; piani pubblici e piani privati.

Gli operatori globali del sistema economico: concetto del sistema economico; i diversi operatori globali, i flussi di reddito fra operatori globali; prodotto nazionale e reddito nazionale lordo e netto; reddito e ricchezza nazionale; relazione tra flussi caratterizzanti la struttura di un sistema economico.

Sviluppo economico e fluttuazioni economiche; progresso e sviluppo economico; cause e misure dello sviluppo; ciclo economico e cause dei cicli; l'azione per attenuare i cicli.

Scienza delle finanze

L'attività finanziaria e le discipline che la studiano; la scienza delle finanze e il diritto finanziario; la politica finanziaria; natura e limiti dell'attività finanziaria: principali teorie tendenti a spiegare il fenomeno finanziario.

Le spese pubbliche: la teoria dei bisogni pubblici; classificazione delle spese con particolare riguardo alla difesa inter-

na ed esterna dello Stato; l'andamento delle spese pubbliche nei bilanci moderni; la politica della spesa e le teorie moderne sulla spesa pubblica.

Le entrate pubbliche: entrate in natura e monetarie, ordinarie e straordinarie; originarie e derivate; prezzo privato e quasi privato; il prezzo pubblico; la tassa e sua teoria; il contributo di miglioria (specifica e generica); le imposte speciali.

Imposte e imposizioni: imposte dirette e indirette reali e personali; proporzionali e progressive; i principi teorici per la ripartizione delle imposte; gli effetti economici della imposizione (ripartizione giuridica ed economica delle imposte e analisi degli effetti della imposizione); teoria della pressione tributaria; effetti degli sgravi fiscali; gli effetti delle fluttuazioni economiche sulle imposte; i rapporti di integrazione fra le imposte; altri problemi economici della imposizione (imposte di successione, dazi fiscali e loro incidenze, effetti speciali dell'imposta su tutti gli scambi, imposta di fabbricazione, monopoli fiscali e loro alternativa).

Problemi specifici dell'economia finanziaria: la discriminazione qualitativa dei redditi imponibili, la epurazione dei redditi, la doppia tassazione del risparmio.

Finanza locale e finanza straordinaria: ordinamento amministrativo e finanziario, estensione del campo tributario presso lo Stato e gli Enti locali, classificazione delle entrate degli Enti locali, tesoro di guerra, imposta straordinaria e prestito pubblico, il circuito dei capitali.

Il sistema tributario italiano: imposte dirette, imposte indirette, imposte straordinarie, tasse, metodi di accertamento e riscossione; sanzioni fiscali e contenziosi tributario; la nuova « perequazione tributaria ».

Geografia economica

Concetto di geografia economica. L'ambiente naturale. La distribuzione della popolazione. Struttura dell'ambiente umano. Bisogni, risorse e produzione. La distribuzione dei bisogni e della produzione.

L'attività agricola. I fattori naturali e umani, tecnici ed economici. Forme economiche e formazioni agrarie. Le imprese per la trasformazione dei prodotti agricoli.

L'attività industriale. La grande industria moderna. Distribuzione e localizzazione delle industrie. Industrie produttrici di energia. Industrie estrattive. Industrie manifatturiere.

L'attività commerciale. Il commercio: sue forme e mezzi. I mercati. Il commercio internazionale e i suoi fattori geografici.

L'attività del traffico. Le basi geografiche della distribuzione e dello sviluppo dei mezzi di comunicazione nel mondo. Il traffico oceanico: i grandi porti e la loro struttura geografica ed economica; i passaggi obbligati del commercio mondiale: i canali di Suez e di Panama, cenni storici e loro importanza economica. Le principali marine del mondo. Le vie di acqua interne. Le grandi arterie ferroviarie internazionali. Le vie rotabili e i trasporti automobilistici. La navigazione aerea: i grandi aeroporti e le principali rotte della navigazione aerea.

Le comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e marconigrafiche, loro importanza nel commercio mondiale.

I prodotti agricoli di grande consumo alimentare: il grano e gli altri cereali, la barbabietola e la canna da zucchero, l'olivo e le altre piante oleaginose, la vite, i legumi, il caffè, il the e il cacao. I grandi paesi produttori, trasformatori e consumatori. Le industrie relative.

I prodotti agricoli di grande uso industriale: le fibre tessili: il cotone, la canapa, il lino, la juta. Diffusione correnti di traffico delle materie prime, industria tessile e commercio di manufatti.

I prodotti delle foreste e le industrie derivate. Il caucciù: diffusione, coltivazione e commercio; industria della gomma.

L'allevamento e i suoi prodotti alimentari e industriali: l'allevamento bovino; l'industria ed il commercio delle carni bovine fresche, congelate e conservate; i grandi paesi produttori e consumatori. L'industria del latte, del burro e del formaggio. L'allevamento ovino e le sue caratteristiche: la lana, l'industria laniera e la sua distribuzione geografica: il commercio dei prodotti lanieri. L'allevamento dei suini: l'industria e il commercio delle carni suine fresche e salate.

Il gelso e il baco da seta la seta naturale, l'industria relativa e il commercio mondiale della materia prima e dei suoi manufatti.

La pesca: le regioni pescherecce fondamentali; la industria e il commercio dei prodotti della pesca.

Le basi geografiche della utilizzazione del sottosuolo: i grandi bacini minerari.

I combustibili. Il carbone: sua diffusione. Il petrolio e la sua distribuzione geografica: i paesi produttori, esportatori e importatori; le industrie relative. La lotta mondiale per il petrolio.

L'energia elettrica e le altre forme di energia naturale.

I prodotti minerali (ferro, rame, piombo, stagno, zinco, nichelio, uranio, i metalli preziosi, ecc.); loro distribuzione geografica; i grandi paesi minerari; le industrie di trasformazione; i principali stati per industrie siderurgiche e meccaniche; il commercio dei prodotti finiti.

Le fibre tessili artificiali. Le materie plastiche e la gomma sintetica.

Diritto e legislazione aeronautica

Fonti del diritto aeronautico - Fonti di diritto internazionale, fonti del diritto interno e relativa evoluzione storica. La parte aeronautica del codice della navigazione ed i limiti della sua applicabilità attuale. Il regolamento per la navigazione aerea - I provvedimenti legislativi successivi al codice. Gerarchia delle fonti e fonti suppletive.

Ordinamento amministrativo della navigazione aerea. Organizzazione internazionale. Organizzazione interna: amministrazione diretta ed amministrazione indiretta. Enti tecnici amministrativi ed Enti previdenziali.

Il personale addetto alla navigazione aerea: la gente della aria (classificazione, iscrizione, titoli professionali, abilitazione tecnica, collocamento, brevetti, licenze, libretti di volo, disposizioni disciplinari). I contratti di lavoro della gente dell'aria.

I beni pubblici destinati alla navigazione aerea: lo spazio aereo e sua condizione giuridica nel diritto privato e nel diritto pubblico (internazionale ed interno). Gli aerodromi e relativa classificazione: gli altri impianti a terra. Condizione giuridica degli aerodromi, ordinamento e polizia degli aerodromi. Vincoli alla proprietà privata.

L'aeromobile: nozione e distinzioni. Varie classificazioni dal punto di vista tecnico e dal punto di vista giuridico e secondo l'impiego. Abilitazione alla navigazione. Il Registro aeronautico italiano, compiti e poteri.

L'aeromobile come bene mobile registrato. La registrazione, presupposti, procedimento, effetti. Nazionalità, acquisto e perdita della nazionalità. Identificazione dell'aeromobile. Documenti dell'aeromobile.

L'aeromobile come cosa: parti costitutive, pertinenze, accessori. La proprietà dell'aeromobile e la relativa pubblicità. Comproprietà. Modi di acquisto, con particolare riguardo alla costruzione.

L'attività amministrativa in materia di navigazione aerea. Amministrazione e vigilanza negli aeroporti. Inchieste sui sinistri aeronautici. Polizia all'arrivo e alla partenza degli aeromobili. Polizia di bordo e della navigazione. Regolamento di circolazione. Servizi di navigazione aerea. Linee nazionali ed internazionali. Cabotaggio aereo, servizi minori. La navigazione da turismo. Atti di stato civile in corso di navigazione aerea.

L'esercizio dell'aeromobile: dichiarazione di esercente. Limitazione della responsabilità dell'esercente. I poteri del comandante e del caposcalo.

Le obbligazioni relative alla navigazione. Locazione. Noleggio. Trasporto di persone e di cose in genere. L'assistenza e il salvataggio, il soccorso. Il recupero ed il ritrovamento dei relitti. L'urto aeronautico, la responsabilità per danni a terzi alla superficie. Le assicurazioni aeronautiche.

La garanzia delle obbligazioni: i privilegi aeronautici.

L'ipoteca aeronautica.

Il diritto internazionale aeronautico: legge imperante a bordo dell'aeromobile. Leggi regolatrici dei diritti reali e di garanzia su aeromobili, della responsabilità dell'esercente, dei poteri e dei doveri del comandante, del contratto di lavoro; del trasporto, delle obbligazioni da urto, delle obbligazioni da assistenza, salvataggio e recupero. Competenza giurisdizionale.

Diritto penale aeronautico: delitti e contravvenzioni (cenni).

Amministrazione e contabilità dello Stato

I beni dello Stato: i beni del demanio pubblico. I beni patrimoniali. L'amministrazione dei beni dello Stato. L'inventario.

Anno ed esercizio finanziario: concetti generali. L'esercizio suppletivo.

Il bilancio di previsione: il bilancio di previsione in generale. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione, approvazione e natura giuridica della legge del bilancio. La gestione dei residui.

Le entrate dello Stato: nozione giuridica e classificazione delle entrate. Le varie fasi dell'entrata: accertamento, riscossione, versamento. Le quietanze degli agenti delle riscossioni e delle tesorerie.

Le spese dello Stato: nozione giuridica e classificazione delle spese. Le varie fasi della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento. Forme di pagamento in uso: i mandati diretti, gli ordini di accreditamento, i ruoli delle spese fisse e le forme speciali per le spese di giustizia, per le vincite al lotto e per il debito pubblico. Azioni e prescrizioni. Ritenute sui pagamenti.

Il rendiconto generale dello Stato: nozioni generali. Il conto del bilancio. Il conto generale del patrimonio. Compilazione, parificazione ed approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Gli agenti contabili dello Stato. Classificazione e responsabilità. I contratti ed i servizi in economia: i contratti in generale. Le varie forme di contrattazione. Procedimenti per gli incanti, per la licitazione privata, per l'appalto concorso e per la trattativa privata. Norme generali sui contratti. I capitolati di oneri. Funzioni consultive, in materia di contratti, del Consiglio di Stato e dell'avvocatura dello Stato.

Stipulazione ed approvazione dei contratti. Sindacato di legittimità della Corte dei conti sui contratti Esecuzione e collaudo. Pagamento del prezzo pattuito.

I servizi in economia con particolare riguardo all'Aeronautica militare. Il collaudo dei lavori e delle forniture fatte in appalto o in economia.

Il controllo sull'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato: nozioni generali. La giurisdizione della Corte dei conti in materia contabile. I giudizi di conto, i giudizi di responsabilità, i rimedi contro le decisioni della Corte dei conti, la esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei conti.

La Ragioneria generale dello Stato e le ragionerie centrali. Attribuzioni.

Gli uffici regionali di riscontro.

Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie. Cenni sulla legge del registro: modalità per la registrazione degli atti, persone obbligate a richiedere la registrazione, oneri della tassa del registro, penalità per mancata o ritardata registrazione, responsabilità dei pubblici funzionari nel rilascio di atti soggetti a registrazione.

Cenni sulla legge sul notariato: definizione di atto notarile, requisiti dell'atto notarile, menzione, postille.

Atti che possono essere rilasciati in originale. Repertorio degli atti. Il regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, sulle particolari norme in materia di contabilità generale dello Stato nei riguardi dei servizi dell'Aeronautica militare. La legge 22 dicembre 1932, n. 1958, e successive modificazioni, sulle norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici.

Statistica

Cenni sullo sviluppo storico della statistica. Gli organi specializzati e le fonti statistiche in Italia. Concetto, definizione e scopo della statistica. Caratteristiche e fasi del metodo statistico.

La rilevazione in generale. Unità e dato statistico. Le serie e le seriazioni: elementi e classificazione. Le operazioni preliminari. Il piano della rilevazione: determinazione dell'oggetto e limiti oggettivi, di tempo e di spazio.

La raccolta dei dati. Organi, metodi di esecuzione e mezzi tecnici per la raccolta.

Spoglio dei dati: enumerazione, classificazione, spoglio a mano e con mezzi meccanici. Sistemazione dei dati: tavole e prospetti statistici semplici e complessi.

La rilevazione diretta.

La elaborazione dei dati. Critica dei dati. Concetto e specie di errori. Correzione degli errori: principali procedimenti per la correzione degli errori.

Misura dell'intensità di un fenomeno collettivo.

Definizione di valore medio: tipo di medie più comunemente usate in statistica; calcolo della media aritmetica e della media geometrica, semplice e ponderata; concetto di media oggettiva e di media soggettiva, di media e di mediana.

Rapporti statistici. Importanza dei numeri indici ai fini di una espressione sintetica dell'andamento di un fenomeno.

Elementi che concorrono alla formazione degli indici generali del costo della vita e degli indici dei prezzi all'ingrosso.

Variabilità e mutabilità. Nozioni generali sulla misura della variabilità di un fenomeno. Definizione di scostamento.

Significato degli scostamenti medi. Calcoli dello scostamento semplice e dello scostamento quadratico medio.

Concentrazione di un carattere: indice e curve di concentrazione.

Curve di distribuzione.

Cenni sull'interpolazione e sul calcolo combinatorio e delle probabilità.

Le esposizioni dei dati: ideogrammi, cartogrammi, istogrammi. Utilità ed inconvenienti delle rappresentazioni grafiche.

Lingue estere

Nell'esame orale facoltativo di lingua estera, il concorrente dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti: Inglese, Tedesco, Spagnolo, Francese.

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 1° Reparto - 2ª Divisione (Concorsi) - 1ª Sezione. — 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . n. codice postale . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a tredici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato — ruolo commissariato — di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti d'età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4) . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore di . . . . nell'anno accademico . . . con la votazione di . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

. . . . . ., li . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi. Specificare altresì se il concorrente ha diritto ad altri aumenti dei limiti di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno gli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'arma ed il corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare il motivo del mancato assolvimento degli obblighi di leva, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio il visto del comando di Corpo.

(6939)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA - NAPOLI

Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche destinate all'abbellimento del complesso edilizio sede dell'ufficio tecnico erariale in Napoli.

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, e il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, modificato con legge 23 marzo 1964, n. 134;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto provveditoriale 4 maggio 1964, n. 26267, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1964, al registro n. 7, foglio n. 15, con il quale venne approvato, nell'importo di L. 350.000.000 (di cui L. 74.795.000 a disposizione dell'amministrazione — ivi comprese L. 7.000.000 per opere di abbellimento artistico —) il progetto relativo alla costruzione della nuova sede dell'ufficio tecnico erariale in Napoli;

Visto il decreto provveditoriale n. 60053 in data 15 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1967, mediante il quale venne approvato il bando di concorso nazionale, per artisti, per l'ideazione e la esecuzione delle opere di cui sopra è menzione relative al complesso edilizio sopraindicato, con una previsione di spesa di L. 7.000.000 per l'esecuzione di tre composizioni;

Visto il decreto provveditoriale n. 16125/16552 in data 2 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 22 maggio 1967, mediante il quale fu costituita, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 marzo 1960, n. 237, la commissione giudicatrice delle opere anzidette;

Visto il decreto provveditoriale n. 40675 in data 4 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 in data 12 settembre 1967, mediante il quale venne approvato l'esito del concorso nazionale come sopra bandito e venne affidata all'artista vincitore l'esecuzione dell'unica opera prescelta (composizione in mosaico vetrificato prevista al n. 1 di cui all'art. 1 del relativo bando di concorso), non avendo la predetta commissione riscontrato i requisiti d'arte sufficienti negli elaborati presentati per la realizzazione delle altre opere;

Considerato che si rende, pertanto, necessario bandire un altro concorso nazionale per la realizzazione delle opere non prescelte;

Visto il relativo bando di concorso;

A termini delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale, per artisti, per l'ideazione e l'esecuzione delle opere artistiche da eseguire nel complesso demaniale sede dell'ufficio tecnico erariale in Napoli.

Art. 2.

Il presente decreto, con allegato bando, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 15 luglio 1969

Il provveditore: TRAVAGLINI

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania, con sede in Napoli, visto l'esito del concorso nazionale bandito con il proprio decreto n. 60053 in data 15 ottobre 1966 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1967, bandisce altro concorso per l'ideazione e la esecuzione delle opere d'arte di seguito indicate, destinate all'abbellimento del complesso edilizio sede dell'ufficio tecnico erariale in Napoli.

Descrizione delle opere - Previsione di spesa

1) composizione monumentale su tema libero in leghe metalliche leggere o di altro materiale proposto dall'artista nell'atrio di ingresso al piano terra sul lato della via Marittima.

E' richiesta la presentazione di un bozzetto generale nella scala 1:10 e di un particolare al vero.

E' prevista una spesa di L. 1.800.000.

2) composizione in bassorilievo di ceramica delle dimensioni di circa m. 2,50 × 3,50 sulla parete ingresso lato via marittima in asse a detta parete.

E' richiesta la presentazione di un bozzetto generale della parete in scala 1:10 e di un particolare al vero.

E' prevista la spesa di L. 2.200.000.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare gli artisti singoli o riuniti in gruppo senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista o gruppo di artisti, concorrendo, dovrà presentare non più di due bozzetti per ciascuna delle opere descritte dall'art. 1 con un particolare al vero di ognuna di esse.

Ciascun bozzetto dovrà essere accompagnato da una succinta relazione illustrativa con l'indicazione dei materiali che si intendono impiegare, sulle particolari condizioni di ambientamento (particolari di elementi continui, ecc.) nonchè da schizzi e vedute di assieme ed il prezzo che si richiede.

Ogni bozzetto con relativo schizzo e relazione dovrà essere contrassegnato da un motto e portare la seguente intestazione:

« Concorso per le opere d'arte della nuova sede dell'ufficio tecnico Erariale in Napoli ».

L'offerta del prezzo, con l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita e indirizzo dell'artista, redatta su carta da bollo da L. 400, dovrà essere inserita in una busta chiusa e sigillata a ceralacca la quale dovrà portare all'esterno a intestazione di cui sopra ed il motto col quale risulta contrassegnato il bozzetto.

Nella predetta busta chiusa e sigillata, l'offerta dovrà essere accompagnata da una dichiarazione, pure firmata, redatta in carta da bollo da L. 400, contenente l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera di impegno che potrà essere richiesta secondo le indicazioni di cui al successivo art. 9.

In detta dichiarazione si dovrà, altresì, affermare di aver preso cognizione in loco dell'ambiente in cui dovranno essere eseguite le opere e che il compenso per la loro esecuzione, indicato all'art. 1, viene considerato, a tutti gli effetti, pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno.

Se più concorrenti partecipano in gruppo, dovranno nominare l'artista che li rappresenta ed autorizzarlo con apposita dichiarazione a rappresentarli ad ogni effetto presso l'Amministrazione dei lavori pubblici e tale dichiarazione in bollo da L. 400, dovrà pure essere inserita nella busta chiusa di cui sopra è cenno.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a mezzo spedizione ferroviaria o agenzia di trasporti, a cura, spese e rischio dei concorrenti, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania in Napoli, via Marchese Campodisola, 21, entro e non oltre le ore 12 del 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato, non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

In particolare si avverte che, al momento della ricezione degli elaborati da parte del provveditorato da nessun documento dovranno risultare i nominativi dei mittenti degli elaborati stessi.

Art. 5.

Gli elaborati saranno esaminati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Ai componenti la commissione giudicatrice sarà corrisposto un compenso a termine delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati con la esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che gli elaborati che risulteranno al primo posto saranno dichiarati vincitori, salvo la regolarità della documentazione richiesta nella busta sigillata.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente formulati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici artistici ed economici dei bozzetti, nell'intento di assicurare la migliore riuscita delle opere.

Art. 7.

L'artista o gruppo di artisti che risulterà primo classificato dall'esame di ciascuna opera sarà compensato con l'affidamento dell'opera stessa.

La spesa, comprensiva di tutti gli oneri, nessuno escluso, per la progettazione, fornitura e messa in opera di ognuna delle opere descritte non può superare quella prevista per ciascuna composizione all'art. 1.

Gli indicati compensi per le opere affidate all'artista od al gruppo di artisti vincitori sono comprensivi di tutti gli oneri specificati nello schema di lettera d'impegno di cui al successivo art. 9.

Nessun compenso sarà corrisposto e per nessun motivo agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati fosse ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

I bozzetti ritenuti non idonei ed i relativi particolari delle opere artistiche, rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso e trascorso tale termine, l'amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

I bozzetti vincitori ed i particolari dell'opera artistica rimarranno di proprietà dell'amministrazione dei lavori pubblici ad ogni effetto.

Art. 9.

Il vincitore ed il gruppo dei vincitori dovrà presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto dell'art. 2 del presente bando.

L'artista o gruppo di artisti vincitori dovrà procedere alla esecuzione delle opere artistiche sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera d'impegno già redatta dal provveditorato che trovasi a disposizione dei concorrenti per cognizione.

A richiesta, detto provveditorato, potrà inviare a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso l'ufficio del genio civile di Napoli - servizio generale potranno essere assunte eventuali informazioni, e precisazioni utili.

Art. 10.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 11.

Il periodo di tempo entro il quale dovrà essere ultimata ogni singola opera sarà stabilito dall'ufficio del genio civile predetto con l'artista vincitore.

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di L. 10.000 sulla somma convenuta.

Napoli, addì 15 luglio 1969

Il provveditore: TRAVAGLINI

(6977)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1553 del 1° aprile 1965 con cui è stato indetto il concorso per titoli ed esami per dieci posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1964;

Visti i verbali relativi allo espletamento del concorso e la graduatoria delle concorrenti idonee formulata dalla commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Considerato che occorre approvare la graduatoria;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti idonee come appresso indicato:

1. Vaccaro Giuseppa	punti	62.918
2. D'Amico Carmela	»	56,209
3. Abbate Francesca	»	55,281
4. Messina Nicolina	»	53,331
5. Imbroscio Antonia	»	52,572
6. Orlando Tindara Grazia	»	51,725
7. Galletta Filippa	»	50,424
8. Fragale Antonia	»	49,798
9. Di Pasquale Domenica	»	49,125
10. De Matteo Concettina	»	48,290
11. Giuliano Maria Francesca	»	48,021
12. Casablanca Giovanna	»	47,414
13. Catalfamo Italia	»	47,288
14. Lo Gullo Maria	»	47,019
15. Colicchia Tindara	»	46.038
16. Li Causi Rosa	»	45,957
17. Marsanopoli Elvira	»	45,439
18. Bucca Venera	»	45,375
19. Benassi Ulma	»	45,371
20. Milici Angela	»	44,886
21. Monzù Maria	»	44,625
22. Cosentino Rosa	»	44,561
23. Cracò Maria Rosa	»	44,543
24. Puglisi Giuseppa	»	43,692
25. Cacciola Caterina	»	43,449
26. Sinatra Giacoma	»	43,394
27. Gazzara Domenica	»	42,431
28. Fucile Caterina	»	42,000
29. Di Pino Carmela	»	41,610
30. Merlino Emma	»	41,348
31. La Torre Angela	»	40,873
32. Sciacca Tindara	»	39,875
33. Emanuele Lucia	»	39.043
34. Romano Annetta	»	37,192
35. Vento Maria	»	36,293

Il presente decreto viene trasmesso ai sindaci dei comuni interessati ed alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione nei modi di legge.

Messina, addì 14 luglio 1969

Il medico provinciale: BROCCIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1553 del 1° aprile 1965 con cui è stato indetto il concorso per esami e titoli per l'assegnazione di dieci posti di condotta ostetrica vacanti al 30 novembre 1964;

Visto il decreto n. 10045 del 14 luglio 1969 con cui viene approvata la graduatoria delle concorrenti idonee;

Visto l'ordine di preferenza dei posti indicato dalle aspiranti e tenuto conto dell'ordine della graduatoria stessa;

Visto l'art. 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono nominate vincitrici dei posti a fianco di ciascun nominativo indicato le seguenti concorrenti:

1) Vaccaro Giuseppa: Moio Alcantara;
2) D'Amico Carmela: Nizza Sicilia;
3) Abbate Francesca: Forza d'Agrò;
4) Messina Nicolina: S. Salvatore Fit.;
5) Imbroscio Antonia: Raccuia;
6) Orlando Tindara: Graniti;
7) Galletta Filippa: Reitano;
8) Fragale Antonia: Filicudi;
9) Di Pasquale Domenica: Ucria;
10) De Matteo Concettina: Stromboli.

Il presente decreto viene trasmesso ai sindaci dei comuni interessati per l'esecuzione ed alla *Gazzetta Ufficiale* per le pubblicazioni nei modi di legge.

Messina, addì 14 luglio 1969

Il medico provinciale: Broccio

(7024)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 537 del 10 aprile 1968, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 278 del 19 febbraio 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n 847 del 29 maggio 1969, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in possesso dei requisiti ed in regola con i documenti richiesti dal bando di concorso;

Visti i processi verbali e la graduatoria formulati dalla commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Tallarico Francesco	punti	66,8672
2. Villella Mario Nicolino	»	65,4724
3. Mazzuca Giovanni	»	64,1080
4. Triminì Vincenzo	»	63,0392
5. Gallelli Vincenzo	»	62,5428
6. Lazzaro Nicola	»	60,9352
7. Poeta Mario	»	60,7064
8. Alcaro Corrado	»	59,2954
9. Montesanti Francesco	»	58,3404
10. Realfonso Ettore	punti	57,2502
11. Laganà Antonio	»	56,0000
12. Peretti Prospero	»	54,5000
13. Pintimalli Francesco Antonio	»	54,1704
14. Mazzeo Francesco	»	53,7354
15. Conte Angelo Giorgio	»	52,3338
16. Muscolino Carmelo	»	50,5440
17. Perri Giuseppe Cesare	»	50,4392
18. Putrino Michele	»	50,1868
19. Signoretti Domenico	»	50,1804
20. Giofrè Giuseppe Maria	»	49,1272
21. Cosco Nicola Salvatore	»	47,1224
22. Costa Ferdinando	»	42,0000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Catanzaro ed a quello dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 7 luglio 1969.

Il veterinario provinciale: Realdon

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 537 del 10 aprile 1968, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 1118 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui sopra;

Visto l'ordine della graduatoria dei candidati dichiarati idonei e le sedi indicate secondo le loro preferenze;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, dichiarati idonei al concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Tallarico Francesco: Briatico, Cessaniti, Zambrone, Zungri;

2) Villella Mario Nicolino: Serrastretta, San Pietro Apostolo;

3) Mazzuca Giovanni: Sersale, Cerva, Petronà;

4) Triminì Vincenzo: Monterosso Calabro, Capistrano, Polia;

5) Gallelli Vincenzo: Vallelonga, San Nicola da Crissa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo della prefettura di Catanzaro ed a quello dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 7 luglio 1969.

Il veterinario provinciale: Realdon

(6942)

ANTONIO SESSA, *direttore* — Achille De Rogatis, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.